

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22.11.2005 N. 44

Modifica della deliberazione consiliare n. 18 del 5 luglio 2005 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari.

pag. 4708

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1392

Direttiva vincolante per la gestione dei posti letto dell'area metropolitana legati all'emergenza-urgenza.

pag. 4710

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1393

Associazione "Aero Club Di Genova": Approvazione Modifiche Statutarie.

pag. 4716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1394

Finanziamento interventi privati localizzati nei Comuni che hanno ricevuto finanziamenti su Accordo di Programma Quadro "Progetti integrati dei Centri Storici nei Comuni Montani". Importo Euro 2.380.033,54.

pag. 4716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1398

Modifica alla D.G.R. n. 2462 del 04.12.1998 per quanto riguarda le tariffe veterinarie per equini (voce A05, A07, A16).

pag. 4718

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1399

Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini.

pag. 4719

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1405

Procedura di VIA regionale - Progetto definitivo canale scolmatore rii S. Siro e Magistrato a Santa Margherita Ligure. Proponente: SIIT Lombardia e Liguria, settore Infrastrutture. Positivo con prescrizioni.

pag. 4731

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1406

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto di ampliamento discarica e riqualificazione sito in località Sottocolle - comune di Uscio (GE). Proponente Ditta Caprile Giacomo di Uscio. Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni.

pag. 4733

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 1412

Artt. 91 e 101 l.r. n. 18/1999. Definizione dei canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico e modalità di pagamento dei canoni relativi al demanio idrico.

pag. 4735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.11.2005 N. 99

Comune di Dolceacqua (IM) - Rettifica delle tavole di zonizzazione - Tavole P1 e P2 in scala 1:5000 - allegate al D.P.G.R. n. 269 del 07.08.1998, concernente l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale.

pag. 4747

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.11.2005 N. 100**

Comune di Vobbia (GE) - Approvazione di variante agli artt. 2 e 3 del Regolamento Edilizio concernenti la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia.

pag. 4747**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.11.2005 N. 101**

Comune di S. Stefano D'Aveto (GE) - Approvazione di variante all'art. 8 del Regolamento Edilizio concernente composizione e durata della Commissione Edilizia.

pag. 4747**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.11.2005 N. 102**

Comune di Cesio (Im) - Approvazione della variante all'art. 8 del regolamento edilizio concernente la composizione e la durata della Commissione Edilizia.

pag. 4748**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.11.2005 N. 103**

Comune di Albenga (SV) - Approvazione di variante all'art. 1 del Regolamento Edilizio concernente composizione e durata della Commissione Edilizia.

pag. 4748**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.11.2005 N. 104**

Comune di Albissola Marina (SV) - Approvazione di variante all'art. 5 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.

pag. 4749**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
28.11.2005 N. 106**

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Imperia - designazione rappresentante regionale.

pag. 4749**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI
AGROALIMENTARI 04.11.2005 N. 2518**

Elenco delle domande ammissibili, ai sensi della D.G.R. n. 86/2001, relativo alla ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2005/2006. Approvazione.

pag. 4749

**REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA SPORT SPETTACOLO
SERVIZIO COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE TURISTICA
TERRITORIALE**

Elenco delle Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale alla data del 22.11.2005, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 e successive modificazioni, "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", così come previsto dall'art. 2, comma 4. pag. 4752

**CIRCOLARE N. 2
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA
E AMBIENTALE
SETTORE STAFF DI DIPARTIMENTO E AFFARI GIURIDICI
(Prot. N. 160220/504 del 16.11.2005)**

Integrazione ed aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. pag. 4757

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: Lupi Fabio. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 4759

**DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
14.11.2005 N. 1155**

Bacino del torrente Nervia (rio Marin). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Pisano Claudio (PSN CLD 35L06 A338G) e Volpe Vincenzo. Pratica n. 579. pag. 4759

**DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
14.11.2005 N. 1156**

Bacino del torrente San Romolo. Concessione di derivazione acqua ad uso antincendio. Ditta: Comune di Sanremo (00253750087). Patrica n. 77. pag. 4760

**DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
16.11.2005 N. 1177**

Bacino del torrente Arroscia (Giara di Rezzo). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Diana Viola (DNI VLI 40E50 E290L). Pratica n. 174. pag. 4760

DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 16.11.2005 N. 1178

Bacino del torrente Borghetto. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Giacomo (LNT GCM 51C28 Z110R) ed altri. Pratica n. 31.

pag. 4761

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA - AFFARI LEGALI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 18.11.2002 N. 162

Pratica n. 4 - Lavori di adeguamento e sistemazione idraulica del Fiume Roja tra le località Bevera e Trucco in Comune di Ventimiglia - ordinanza di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione.

pag. 4761

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 15.11.2005 N. 7408

Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. Corso d'acqua torrente Arroscia - località Molino - Comune di Albenga. Rinuncia all'autorizzazione già assentita con D.M. Ufficio del Genio Civile di Savona n. 2505 in data 25.02.1961, relativa all'attraversamento del torrente Arroscia con linea elettrica 70 kv Bevera - Lavagnola. Soggetto richiedente: Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti.

pag. 4762

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 15.11.2005 N. 7411

Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. Corso d'acqua fiume Centa - Comune di Albenga. Rinuncia all'autorizzazione già assentita con D.M. ufficio del Genio Civile di Savona n. 8559 in data 22.07.1995, relativa all'attraversamento il fiume Centa in Comune di Albenga con linea elettrica 150 kV Valle Argentina - Albenga. Soggetto richiedente: soc. Enel Distribuzione S.p.A. divisione infrastrutture e reti.

pag. 4762

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.11.2005 N. 7491

Rio Tanon - Località Porto Turistico - Comune di Varazze - Concessione relativa all'esecuzione della rete elettrica MT/BT 15 kV a seguito realizzazione del nuovo porto turistico con attraversamento del rio antistante il Mapp. 292 del Fg. 49. Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A.

pag. 4763

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E PROGRAMMAZIONE - TUTELA AMBIENTE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA 29.09.2005 N. 170**

**Approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento
di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligu-
re, presentato da ACAM S.p.A. Art. 27 D.Lgs. n. 22/97 e art. 34 L.R.
n. 18/99.**

pag. 4763

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE PATRIMONIO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI
MAGRA 14.11.2005 N. 103**

**Declassificazione tratto ex strada vicinale per Ponzano Superiore
in loc. Palazzo Rosso.**

pag. 4770

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

22.11.2005

N. 44

Modifica della deliberazione consiliare n. 18 del 5 luglio 2005 relativa alla composizione delle Commissioni consiliari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di modificare come segue la propria deliberazione n. 18 del 5 luglio 2005:

I Commissione - Bilancio e programmazione

Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 3 Democratici di Sinistra - Uniti nell'Ulivo	due con 4 voti e uno con 3 voti
n. 2 Forza Italia - uno con 3 voti e	uno con 2 voti
n. 2 La Margherita - Uniti nell'Ulivo	uno con 3 voti e uno con 2 voti
n. 1 Per la Liguria - Sandro Biasotti	con 3 voti
n. 1 Gente della Liguria per Claudio Burlando/UDEUR	con 3 voti
n. 1 Alleanza Nazionale	con 2 voti
n. 1 Verdi	con 2 voti
n. 1 Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	con 2 voti
n. 1 Partito dei Comunisti Italiani Sinistra - Arcobaleno	con 2 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 1 voto
n. 1 Italia dei Valori con Di Pietro	con 1 voto
n. 1 Unione Democratici Cristiani e di centro	con 1 voto
n. 1 Per la Liguria	con 1 voto
n. 1 Misto	con 1 voto

II Commissione - Servizi sociali

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 4 Democratici di Sinistra - Uniti nell'Ulivo	tre con 3 voti e uno con 2 voti
n. 2 Forza Italia	uno con 3 voti e uno con 2 voti
n. 2 La Margherita - Uniti nell'Ulivo	uno con 3 voti e uno con 2 voti
n. 1 Per la Liguria - Sandro Biasotti	con 3 voti
n. 1 Gente della Liguria per Claudio Burlando/UDEUR	con 3 voti
n. 1 Alleanza Nazionale	con 2 voti
n. 1 Verdi	con 2 voti
n. 1 Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	con 2 voti
n. 1 Partito dei Comunisti Italiani Sinistra - Arcobaleno	con 2 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 1 voto
n. 1 Italia dei Valori con Di Pietro	con 1 voto
n. 1 Unione Democratici Cristiani e di centro	con 1 voto
n. 1 Per la Liguria	con 1 voto
n. 1 Misto	con 1 voto

III Commissione - Sviluppo economico

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 3 Democratici di Sinistra - Uniti nell'Ulivo	due con 4 voti e uno con 3 voti
---	---------------------------------

n. 3 Forza Italia	due con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 La Margherita - Uniti nell'Ulivo	uno con 3 voti e uno con 2 voti
n. 2 Per la Liguria - Sandro Biasotti	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Gente della Liguria per Claudio Burlando/UDEUR	con 3 voti
n. 1 Alleanza Nazionale	con 2 voti
n. 1 Verdi	con 2 voti
n. 1 Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	con 2 voti
n. 1 Partito dei Comunisti Italiani Sinistra - Arcobaleno	con 2 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 1 voto
n. 1 Italia dei Valori con Di Pietro	con 1 voto
n. 1 Unione Democratici Cristiani e di centro	con 1 voto
n. 1 Per la Liguria	con 1 voto
n. 1 Misto	con 1 voto

IV Commissione - Assetto e utilizzazione del territorio

Consiglieri assegnati n. 21 così suddivisi:

n. 4 Democratici di Sinistra - Uniti nell'Ulivo	tre con 3 voti e uno con 2 voti
n. 3 Forza Italia	due con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 La Margherita - Uniti nell'Ulivo	uno con 3 voti e uno con 2 voti
n. 2 Per la Liguria - Sandro Biasotti	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Gente della Liguria per Claudio Burlando/UDEUR	con 3 voti
n. 1 Alleanza Nazionale	con 2 voti
n. 1 Verdi	con 2 voti
n. 1 Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	con 2 voti
n. 1 Partito dei Comunisti Italiani Sinistra - Arcobaleno	con 2 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 1 voto
n. 1 Italia dei Valori con Di Pietro	con 1 voto
n. 1 Unione Democratici Cristiani e di centro	con 1 voto
n. 1 Per la Liguria	con 1 voto
n. 1 Misto	con 1 voto

Commissione consultiva Nomine

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 3 Democratici di Sinistra - Uniti nell'Ulivo	due con 4 voti e uno con 3 voti
n. 3 Forza Italia	due con 2 voti e uno con 1 voto
n. 2 La Margherita - Uniti nell'Ulivo	uno con 3 voti e uno con 2 voti
n. 2 Gente della Liguria per Claudio Burlando/UDEUR	uno con 2 voti e uno con 1 voto
n. 1 Per la Liguria - Sandro Biasotti	con 3 voti
n. 1 Alleanza Nazionale	con 2 voti
n. 1 Verdi	con 2 voti
n. 1 Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	con 2 voti
n. 1 Partito dei Comunisti Italiani Sinistra - Arcobaleno	con 2 voti
n. 1 Lega Nord Liguria - Padania	con 1 voto
n. 1 Italia dei Valori con Di Pietro	con 1 voto
n. 1 Unione Democratici Cristiani e di centro	con 1 voto
n. 1 Per la Liguria	con 1 voto
n. 1 Misto	con 1 voto.

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Patrizia Muratore
Franco Rocca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1392

Direttiva vincolante per la gestione dei posti letto dell'area metropolitana legati all'emergenza-urgenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

Richiamati il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 febbraio 1992 "Documento sul sistema delle emergenze sanitarie" e l'atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27.3.92 "Linee guida 1/1996";

Vista la l.r. 5 maggio 1994 n. 24 "Sistema di emergenza sanitaria";

Dato atto che la Regione Liguria con l'adozione dei Piani Sanitari Regionali 1999 - 2001 e 2003 - 2005 nonché con le direttive vincolanti di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 229 del 27.1.95, n. 1360 del 21.11.2001 e n. 114 del 2003 ha, tra l'altro, provveduto a definire:

- Funzioni, attività e composizione degli organismi di coordinamento e integrazione (Comitati per l'emergenza di cui alla l.r. 24/94 e Comitato regionale per l'emergenza-urgenza CREU);
- Funzioni, responsabilità e sistemi di coordinamento dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (Responsabile e comitato direttivo);
- Criteri di informazione e di educazione nonché di formazione per gli operatori;
- Procedure tecnico organizzative (tra le altre "triage") per l'espletamento delle attività;
- Rapporti con i medici di medicina generale e sistemi di verifica di qualità;
- Criteri di attivazione e funzionamento dell'osservazione breve intensiva (OBI).

Rilevato, tuttavia, che pur a fronte della precisazione dei compiti e delle funzioni il sistema di emergenza che coincide con il territorio dell'ASL n. 3 Genovese ha evidenziato criticità;

Ritenuto, pertanto, di fornire indicazioni vincolanti alle Aziende sanitarie dell'area metropolitana ai fine di:

1. Prevedere una gestione dei posti letto collegati all'emergenza in una prospettiva sovra aziendale;
2. Rendere disponibile per la centrale operativa 118 e per i presidi ospedalieri l'accesso in tempo reale ad un maggior quantitativo di informazioni con la finalità duplice:
 - a) di perseguire una migliore gestione della quota di accessi (20%-25%) governata dal 118 riferiti, peraltro per la maggior parte, ai codici gravità colore rosso e giallo;
 - b) decongestionare le Aziende sede di DEA rendendo possibile, sulla base dei protocolli definiti dal GORE (Gruppo Operativo Ristretto Emergenza), il trasferimento dei pazienti stabilizzati e consenzienti verso il ricovero negli altri presidi ospedalieri metropolitani;
3. Profilare gli accessi presso le Unità Operative delle specialità di: "medicina interna", "neurologia" e di "ortopedia e traumatologia" in modo funzionale alle priorità dell'emergenza, rendendo al contempo disponibili una quota di posti letto attivabili in situazioni di crisi gestiti, di norma, dai Medici del Pronto Soccorso;
4. Definire un sistema di governo integrato sovra aziendale per la gestione dell'emergenza;
5. Attribuire precise responsabilità di governo del sistema.

Vista la l.r. 8 agosto 1994, n. 42 relativa alla disciplina delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 34 laddove prevede che le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospeda-

liere siano svolte attraverso apposite direttive vincolanti adottate dalla Giunta regionale.

Dato atto, conseguentemente, che i Direttori generali e i Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere e dell'A.S.L. 3 sono chiamati a rispondere alla Giunta regionale della applicazione della presente direttiva e, più in generale, del funzionamento del sistema di emergenza sanitaria metropolitana.

Dato atto, infine, dell'opportunità di monitorare trimestralmente il numero dei posti letto dedicati all'emergenza - urgenza nelle Aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri dell'area metropolitana.

DELIBERA

1. Di istituire, con il compito di coordinare e integrare il sistema di emergenza - urgenza dell'area metropolitana garantendone il buon funzionamento, il Gruppo Operativo Ristretto per l'Emergenza (GORE) così composto:

- Direttore sanitario Azienda ospedaliera "San Martino";
- Direttore sanitario Azienda ospedaliera "Villa Scassi";
- Direttore sanitario Ente Ospedaliero "Ospedale Galliera";
- Direttore sanitario "A.S.L. 3- Genovese";
- Direttore sanitario Istituto Scientifico "G. Gaslini";
- Responsabile servizio "118 Genova";
- Responsabile DEA dell'azienda ospedaliera "San Martino" o delegato del direttore generale;
- Responsabile DEA dell'azienda ospedaliera "Villa Scassi" o delegato del direttore generale;
- Responsabile DEA dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" o delegato del direttore generale;
- Responsabile del Pronto Soccorso "Asl 3 Genovese" o delegato del direttore generale;

- Responsabile DEA Istituto scientifico "G. Gaslini" o delegato del direttore generale

Le funzioni di coordinamento sono attribuite al Direttore sanitario dell'azienda ospedaliera "San Martino" che garantisce le funzioni di segreteria. I verbali delle riunioni sono trasmessi al Dipartimento Salute dell'Assessorato regionale.

2. Di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 della l.r. 8 agosto 1994, n. 42 le direttive vincolanti per le Aziende sanitarie presenti nell'area metropolitana genovese di cui all'allegato (A) parte integrante e necessaria del presente provvedimento.
3. Di dare atto della necessità di monitorare trimestralmente i posti letto dedicati all'emergenza - urgenza nelle Aziende sanitarie e nei presidi ospedalieri dell'area metropolitana, di cui una prima rilevazione è stata effettuata, sulla base delle certificazioni aziendali, all'allegato (A) del presente provvedimento;
4. Di attribuire al Gore, fermo restando quanto espressamente previsto ai paragrafi quattro e cinque della direttiva, le seguenti funzioni e responsabilità:
 - Predisporre e definire le modalità operative della presente direttiva vincolante;
 - Rendere compatibili ed integrare tra loro le disposizioni organizzative che, ciascun direttore sanitario, impartisce ai servizi sanitari della propria azienda per la gestione dell'attività di emergenza;
 - Monitorare trimestralmente l'offerta metropolitana di posti letto di emergenza;
 - Garantire nei diversi presidi la codificazione omogenea degli accessi sulla base dei codici di gravità.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Allegato A

1. Premesse: Il sistema di emergenza sanitaria

La disciplina e le modalità di funzionamento del sistema di emergenza sanitaria - articolato nelle due fasi di allarme sanitario e di accettazione ed emergenza sanitaria - trovano una prima regolamentazione nel D.P.R. 27.03.1992.

L'atto di indirizzo e coordinamento, in particolare, dopo aver precisato le funzioni del pronto soccorso e del Dipartimento di emergenza (DEA), attribuisce alle regioni il compito di determinare:

- a) la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria regionale;
- b) le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione, in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza.

2. La disciplina regionale

La Regione Liguria ha disciplinato il sistema di emergenza - urgenza regionale sulla base dei seguenti principi e indicazioni delineati nel parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 febbraio 1992 e nell'atto di intesa Stato/Regioni n. 1/96:

- Previsione di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi in funzione della gradualità delle risposte;
- Presenza nell'ambito dei dipartimenti di emergenza di servizi di osservazione e trattamento indifferibili;
- Obbligo per le unità specialistiche operative dell'Azienda di riservare posti letto all'urgenza;
- Determinazione dei criteri per la dotazione dei posti letto di intensiva e sub intensiva;
- Procedure e presupposti per l'accettazione dei ricoveri di elezione prevedendo diversificazioni organizzative e funzionali dall'attività di pronto soccorso per non ostacolare l'adeguata risposta ai bisogni dell'emergenza urgenza.

Più precisamente con la L.R. 24/94 e i Piani

Sanitari Regionali 99/2001 e 2002/2005 sono state fissate a livello regionale le funzioni e le allocazioni delle strutture che costituiscono i cinque sistemi di emergenza sanitaria regionale.

Con successivi provvedimenti di Giunta regionale e, segnatamente, con le direttive vincolanti alle Aziende sanitarie n. 229/95, n. 1360/01 e n.114/03 si è provveduto a definire:

- Funzioni, attività e composizione degli organismi di coordinamento e integrazione (Comitati per l'emergenza di cui alla l.r. 24/94 e Comitato regionale per l'emergenza-urgenza CREU);
- Funzioni, responsabilità e meccanismi di coordinamento dei DEA (Responsabile e comitato direttivo);
- Criteri di informazione e di educazione nonché di formazione per gli operatori;
- Procedure tecnico organizzative (tra l'altro "triage") per l'espletamento delle attività;
- Rapporti con i medici di medicina generale e sistemi di verifica di qualità;
- Criteri di attivazione e funzionamento dell'osservazione breve intensiva (OBI).

Contestualmente sono stati negli anni precisati e regolati attività, funzioni e responsabilità della centrale operativa del servizio 118 e la partecipazione all'emergenza delle associazioni di volontariato.

3. Criticità nell'area metropolitana

Pur a fronte della precisazione dei compiti e delle funzioni il sistema di emergenza che coincide con il territorio dell'A.S.L. 3 - Genovese - mostra attualmente segni di sofferenza.

Le ragioni di fondo di tale criticità possono essere molto sommariamente riassunti nelle seguenti:

- 1) L'accesso al pronto soccorso garantisce al paziente, in una ubicazione certa, lo sviluppo - 24 ore su 24 - di un percorso assistenziale integrato capace, comunque, in alcune ore, di effettuare: la prima visita, gli accertamenti diagnostici, acquisire l'eventuale consulto di spe-

cialisti, provvedere al ricovero o alle dimissioni con prescrizione medica. Ben più impegnativo e costoso per il paziente, anche in termini economici, si svilupperebbe lo stesso percorso sul territorio;

- 2) In carenza di un'adeguata risposta in termini di assistenza domiciliare e di residenzialità extraospedaliera, la riduzione dei posti letto ospedalieri imposta dalle norme, dalle necessità economiche e dalla possibilità di erogare le stesse prestazioni a minori costi organizzativi rispetto al ricovero ordinario ha privato il sistema di risorse eccedenti, comunque assai utili nei momenti di criticità legati ai picchi di richiesta non sempre governabili. Sono, altresì, emersi i limiti di una risposta all'emergenza che, per un bacino di quasi 800.000 abitanti deve necessariamente poter usufruire di importanti e qualificati strumenti di coordinamento della risposta (segnatamente fra: il DEA di II livello, i due di I livello e i tre Presidi ospedalieri dell'A.S.L. n. 3). Dinamiche diverse governano l'attività di emergenza pediatrica che trovano per il momento nel Gaslini un adeguato punto di riferimento.

Il primo dei due fattori spiega come un afflusso improprio saturi e congestioni la capacità di risposta dei punti di pronto soccorso dimensionati per le sole attività di emergenza. Soluzioni efficaci per risolvere tale aspetto, tuttavia, possono essere trovate solo preconstituendo sul territorio percorsi assistenziali altrettanto integrati e tempestivi.

Con la presente direttiva si intende, in particolare, intervenire per ottimizzare l'utilizzo di una risorsa - i posti letto - ormai strettamente dimensionata ad esigenze "standardizzate" rispetto alla media della popolazione italiana e alla necessità di un afflusso "medio" parametrato su base annuale.

Non solo: i posti letto non sono concentrati in uno o due presidi, il che consentirebbe certamente una gestione più agevole degli stessi e renderebbe corrispondentemente più difficile il congestionamento dell'attività di emergenza. Attualmente, i posti letto sono distribuiti - peraltro non in modo ottimale - su tutto il territorio metropolitano e sono gestiti da erogatori diversi.

Una prima evidente necessità: i posti letto

dell'area metropolitana collegati all'emergenza debbono essere gestiti in una prospettiva sovra aziendale.

L'analisi effettuata mette, altresì, in risalto le seguenti ulteriori necessità:

- 1) Rendere disponibile per la centrale operativa 118 e per i presidi ospedalieri l'accesso in tempo reale ad un maggior quantitativo di informazioni con la finalità duplice: a) di perseguire una migliore gestione della quota di accessi (20%-25%) governata dal 118 riferiti peraltro, per la maggior parte, ai codici gravità colore rosso e giallo; b) decongestionare le Aziende sede di DEA rendendo possibile, sulla base dei protocolli definiti dal Gore, il trasferimento dei pazienti stabilizzati e consenzienti verso il ricovero negli altri presidi ospedalieri metropolitani;
- 2) Profilare gli accessi presso le Unità Operative delle specialità di: "medicina interna" "neurologia" e di "ortopedia e traumatologia" in modo funzionale alle priorità dell'emergenza, rendendo al contempo disponibili una quota di posti letto attivabili in situazioni di crisi gestiti, di norma, dai Medici del Pronto Soccorso;
- 3) Definire un sistema di governo integrato sovra aziendale per la gestione dell'emergenza;
- 4) Attribuire precise responsabilità di governo del sistema.

4. Sistema informativo

- 4.1) Le Aziende ospedaliere S. Martino e Villa Scassi, l'Ente ospedaliero Galliera e i Presidi dell'A.S.L. 3, sede di pronto soccorso sono tenuti a rendere disponibili, in tempo reale, alla centrale operativa 118 e alle altre Aziende la disponibilità di letti dell'area critica (rianimazione, UTIC e grandi ustionati) secondo le modalità previste dal sistema informativo del "118".

Effetti attesi: la conoscenza da parte del 118 e delle Aziende sanitarie dello stato di disponibilità dei letti di area critica consente al primo una più efficace gestione dei casi più gravi e alle seconde, di prevedere ed anticipare situazioni di possibile crisi.

Tempi attesi: già attivo.

- 4.2) Le Aziende ospedaliere S. Martino e Villa Scassi, l'Ente ospedaliero Galliera e i Presidi dell'A.S.L. 3, sede di pronto soccorso, sono tenuti a rendere visibile, in tempo reale, per la centrale 118 lo stato di attività dei rispettivi pronto soccorso nei siti aziendali e, successivamente, secondo le modalità definite dal GORE.

Effetti attesi: la centrale operativa 118 governa il 20% - 25% dei pazienti che accedono ai il DEA/PS. Si tratta di codici mediamente più pesanti e con maggiori probabilità di esitare in proposta di ricovero. La conoscenza in tempo reale dello stato di affollamento e di attività dei vari DEA/PS può consentire una maggiore attività di filtro e la conseguente destinazione dei pazienti dove la risposta può essere più tempestiva.

Tempi di attuazione: entrata in vigore della direttiva per i DEA e, nei successivi quindici giorni, per i pronto soccorso.

- 4.3) Le Aziende ospedaliere San Martino, Villa Scassi, l'Ente ospedaliero Galliera e i Presidi ospedalieri dell'A.S.L. N. 3 sono tenuti a rilevare in diversi momenti della giornata disponibilità di posti letto almeno nelle specialità di: "medicina interna", "neurologia" e "ortopedia e traumatologia"; la rilevazione è comunicata alla Centrale 118 e alle altre Aziende. Compete al GORE la determinazione di ulteriori specialità da inserire nella rilevazione giornaliera.

Effetti attesi: per la Centrale 118 migliore gestione della quota di pazienti indirizzabili verso le Aziende con maggiori disponibilità di ricovero.

Per le Aziende sanitarie la conoscenza della disponibilità dei posti letto dell'area metropolitana consente, ove possibile, di attivare trasferimenti di pazienti stabilizzati e consenzienti nel rispetto dei protocolli definiti dal GORE.

Superamento dell'attuale sistema di allerta

Esempi di attuazione: prima attuazione entro 15 giorni dall'emanazione delle direttive del GORE a cui compete adottare, successi-

vamente, eventuali ulteriori integrazioni e precisazioni. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della direttiva le Aziende sono comunque tenute a rendere disponibili sul canale internet, tramite accesso riservato, i posti di letto di cui sopra.

L'AS.L. 3 è altresì chiamata a concludere entro 45 giorni dall'entrata in vigore della direttiva accordi con l'Azienda ospedaliera San Martino, l'Ente ospedaliero Galliera e con l'Azienda ospedaliera Villa Scassi per definire modalità e condizioni di trasferimento e accettazione dei pazienti presso i propri presidi rispettivamente del Levante e del ponente/nord metropolitano.

5. Disponibilità dei posti letto

- 5.1) L'Azienda ospedaliera San Martino, l'Ente Ospedaliero Galliera, l'Azienda ospedaliera Villa Scassi e la A.S.L. 3, sede di pronto soccorso dotano l'area di Pronto soccorso di posti letto di osservazione breve/medicina di urgenza (codice 51) e, istituendo, ove necessario, letti con monitoraggio strumentale al fine di assicurare idoneo trattamento ai pazienti instabili che non necessitano di ricovero in reparti di terapia intensiva. In tali letti - gestiti, di norma, dai Medici del Pronto Soccorso - la degenza non supera, generalmente, le 72 ore. (cfr. direttiva vincolante di cui D.G.R. 1360/01).

Tempi di attuazione: le dotazioni di posti letto (già presenti o se necessario individuati attraverso la riconversione degli attuali) e i relativi protocolli attuativi aziendali sono comunicati dalle aziende entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva al GORE.

- 5.2) Letti di osservazione breve-intensiva. I Presidi dell'A.S.L. n. 3 di Voltri e Sestri attivano nel rispetto dei requisiti tecnici ed organizzativi di cui alla direttiva vincolante n. 114 del 5.2.03 letti di osservazione breve intensiva.

Tempi di attuazione: l'attivazione dei posti letto di osservazione breve anche nei Pronto Soccorso era già consentita dal PSR 2002/2005; i Presidi ospedalieri di Voltri e Sestri Ponente procederanno all'attivazione dell'OBI a far data dal primo gennaio 2006.

- 5.3) Unità di crisi: L'Azienda ospedaliera San

Martino, l'Ente ospedaliero Galliera, l'Azienda ospedaliera Villa Scassi, e la A.S.L. 3 sono tenuti ad identificare un'apposita area di unità di crisi dove in situazioni di grave emergenza attivare posti letto aggiuntivi (10 - 20) alla normale dotazione; detti posti letto sono gestiti, di norma, dai Medici del Pronto Soccorso.

In attesa della razionalizzazione della rete ospedaliera la costituzione di aree di unità di crisi non deve incidere sulla attuale offerta di posti letto dell'area metropolitana. Nell'ambito degli accordi di cui al punto 4. 3. l'eventuale riduzione di posti letto in un presidio o in un'azienda ospedaliera trova compensazione in una corrispondente attivazione di posti letto in altro presidio ospedaliero.

Tempi di attivazione: il dimensionamento degli spazi e le modalità di attivazione sono approvati dal GORE entro 30 giorni dal suo insediamento sulla base delle proposte avanzate dalle singole Aziende.

- 5.4) Rilevazione dei posti letto; validazione dei protocolli per la loro utilizzazione in funzione degli accessi di pazienti da pronto soccorso.

La disponibilità di posti letto rappresenta un dato storico e tendenziale disponibile in ogni Azienda.

La conoscenza dello stato di criticità del sistema e degli andamenti degli afflussi, d'altro canto, consente alle Aziende di predisporre piani e programmi per modulare i ricoveri di elezione in funzione delle necessità dell'emergenza. I piani prevedono obbligatoriamente il blocco automatico dei ricoveri di elezione anche per le restanti unità operative dell'azienda o del presidio nel caso in cui il DEA o il PS non siano in grado di procedere al ricovero dei pazienti. Sono fatti salvi i ricoveri delle unità operative afferenti all'alta specialità e i ricoveri che potrebbero determinare danni all'assistito.

Tempi di attivazione: Il Gore certifica la quantificazione dei posti letto normalmente destinati dall'Azienda all'accettazione di pazienti da pronto soccorso ed approva i piani e i programmi aziendali entro trenta giorni dall'insediamento.

6. Integrazione e coordinamento dell'offerta metropolitana di posti letto per l'emergenza.

Ferme competenze, attività e funzioni dei Comitati per l'emergenza previsti dalla L. R. 24/94 e del Comitato regionale per l'emergenza e l'urgenza con la presente direttiva vincolante è formalmente istituito il Gore (gruppo operativo ristretto emergenza) con il compito di coordinare e integrare il sistema di emergenza dell'area metropolitana genovese garantendone il buon funzionamento.

Il Gore è composto da:

- Direttore sanitario Azienda Ospedaliera San Martino;
- Direttore sanitario Azienda Ospedaliera Villa Scassi;
- Direttore sanitario Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
- Direttore sanitario A.S.L. 3- Genovese
- Direttore sanitario Istituto Scientifico G. Gaslini
- Responsabile servizio 118 Genova
- Responsabile DEA dell' Azienda Ospedaliera San Martino o delegato del direttore generale;
- Responsabile DEA dell' Azienda Ospedaliera Villa Scassi o delegato del direttore generale;
- Responsabile DEA dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera o delegato del direttore generale;
- Responsabile del Pronto Soccorso Asl 3 Genovese o delegato del direttore generale;
- Responsabile DEA Istituto Scientifico G. Gaslini o delegato del direttore generale.

Le funzioni di coordinamento sono attribuite al Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera San Martino che garantisce le funzioni di segreteria. I verbali delle riunioni

sono trasmessi al Dipartimento Salute dell'Assessorato regionale.

In particolare il Gore provvede a:

- Predisporre e definire le modalità operative della presente direttiva vincolante;
- Rendere compatibili ed integrare tra loro le disposizioni organizzative che, ciascuno direttore sanitario, impartisce ai servizi sanitari della propria azienda per la gestione dell'attività di emergenza;
- Monitorare trimestralmente l'offerta metropolitana di posti letto di emergenza
- Garantire nei diversi presidi la codificazione omogenea degli accessi sulla base dei codici di gravità.
- I Direttori generali e i Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere e dell'A.S.L. 3, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis commi 5 e 8 del D. Lgs 502/93 e successive modificazioni e integrazioni, rispondono alla Giunta regionale del funzionamento del sistema di emergenza sanitaria metropolitana.

7. Disposizioni finali e transitorie

Su proposta del GORE la Giunta regionale fissa, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno 2006, modalità di finanziamento dell'attività svolta nell'ambito dell'Osservazione breve intensiva e delle Unità di crisi.

Il GORE può proporre altresì alla Giunta regionale iniziative e soluzioni organizzative per la gestione interaziendale del personale dedicato all'emergenza anche al fine di favorire la crescita culturale degli operatori attraverso l'interscambio con realtà simili operanti nell'area metropolitana e per sviluppare il senso di appartenenza ad un sistema che opera in rete per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini.

Il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera San Martino riunisce il GORE per il suo insediamento entro sette giorni dall'approvazione della presente direttiva.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1393

Associazione "Aero Club Di Genova": Approvazione Modifiche Statutarie.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Aero Club di Genova", con sede in Genova - Aeroporto "C.Colombo" - Via Pionieri ed Aviatori d'Italia - come da Verbale a rogito Notaio Dott. Fabio Novara rep. n. 74.656 del 1° aprile 2005, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere le modifiche così come approvate nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1394

Finanziamento interventi privati localizzati nei Comuni che hanno ricevuto finanziamenti su Accordo di Program-

ma Quadro "Progetti integrati dei Centri Storici nei Comuni Montani". Importo euro 2.380.033,54.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di localizzare, con le modalità nelle premesse indicate che si intendono integralmente richiamate, le risorse riportate nella sottostante tabella, relative alle proposte presentate dai Comuni di Castellaro, Cogorno, Rocchetta Vara, Rezzoaglio, Sesta Godano, San Colombano Certenoli, Bajardo, Varese Ligure e Perinaldo:

Comune	Interventi privati Importo	Ufficio casa Importo	Totale Importo
Castellaro	258.568,30	11.431,70	270.000,00
Cogorno	255.108,89	12.755,44	267.864,33
Rocchetta Vara	256.976,38	12.848,82	269.825,20
Rezzoaglio	257.030,59	12.851,53	269.882,12
Sesta Godano	257.075,95	12.850,00	269.925,95
S. Colombano Certenoli	257.495,21	12.504,79	270.000,00
Bajardo	256.499,88	12.824,99	269.324,87
Varese Ligure	257.143,00	12.857,00	270.000,00
Perinaldo	212.581,97	20.629,10	223.211,07
totale	2.268.480,17	111.553,37	2.380.033,54

di provvedere, ai sensi dell'art. 79 della l.r. n. 42/1977 e successive modifiche e integrazioni tutt'ora vigente e del comma 5 dell'art. 86 della l.r. n. 15/2002, all'assunzione dell'impegno di €2.380.033,54 a valere sulle risorse del capitolo 2984 del bilancio 2005 -gestione competenza- che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisi:

- Comune di Castellaro	€270.000,00	(c.f. 00121350086);
- Comune di Cogorno	€267.864,33	c.f. 00412900102);
- Comune di Rocchetta Vara	€269.825,20	(c.f. 80007010111);
- Comune di Rezzoaglio	€269.882,12	(c.f. 82003050109);
- Comune di Sesta Godano	€269.925,95	(c.f. 00130500119);
- Comune di San Colombano Certenoli	€270.000,00	(c.f. 82002530101);
- Comune di Bajardo	€269.324,87	(c.f. 00208720086);
- Comune di Varese Ligure	€270.000,00	(c.f. 00197950116);
- Comune di Perinaldo	€223.211,07	(c.f. 00193210085);

- di disporre il trasferimento delle risorse impegnate con il presente provvedimento secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 10 del bando regionale approvato con D.G.R. n. 990/02;
- di subordinare l'erogazione del contributo da parte dei Comuni interessati, nei confronti dei privati, alla messa in opera del citato cartello di cantiere che deve essere realizzato ed esposto in conformità alle caratteristiche indicate negli allegati della deliberazione della Giunta regionale n. 1148/02;
- di riconoscere alle Amministrazioni comunali in questione, in analogia a quanto fatto per i Programmi Organici di intervento localizzati con D.G.R. 1025 del 7 agosto 2003, anche a parziale modifica delle Normative Gestionali relative alle proposte presentate dai Comuni di Sesta Godano e Roc-

chetta Vara, la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da economie accertate per finanziare maggiori spese e/o sostituire i soggetti privati oggetto del presente provvedimento con altri, fermo restando l'obbligo, anche per questi ultimi, di iniziare i lavori entro 13 mesi dalla pubblicazione della localizzazione delle risorse;

- di consentire la presentazione dell'assestamento di cui al precedente punto mediante l'approvazione di un provvedimento comunale, contenente l'individuazione finale dei soggetti da revocare e da ammettere a finanziamento e l'indicazione dei relativi contributi definitivi, suddivisi per tipologia di finanziamento, che dovrà pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 13 mesi previsto dall'art. 3 della L. 179/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la revoca dei contributi già assegnati relativi agli interventi privati i cui lavori non risultino essere iniziati entro la scadenza fissata;
- considerare definitivamente concluso, con le modalità indicate nel presente provvedimento, l'apporto finanziario da parte della Regione Liguria a favore delle proposte in argomento;
- di stabilire che gli interventi debbano essere avviati entro 13 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Liguria del presente provvedimento e terminati entro i successivi tre anni, pena la revoca dei relativi finanziamenti;
- di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la presente deliberazione;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO:
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1398

Modifica alla D.G.R. n. 2462 del 04.12.1998 per quanto riguarda le tariffe veterinarie per equini (voce A05, A07, A16).

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che con D.G.R. n. 2462 del 04.12.1998 erano state approvate le tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di Igiene Pubblica Veterinaria e in particolare erano state determinate le tariffe:

A05 Rilevamento dello stato segnaleatico degli equini, per capo	€ 30.000
A07 Prelievo ematico per Coggin's test, per capo	€ 30.000
A16 Accertamento dell'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi (art. 29 D.P.R. 320/54, art. 4 D.M. 172/94, per capo	€ 150.000

Vista D.G.R. 725 del 27.06.2000 "Obbligatorietà libretto di identificazione (passaporto) degli equini da allevamento e da reddito a seguito della Decisione CEE del 22 dicembre 1999" ed in particolare la tariffa per il rilascio del passaporto stabilita in € 40.000;

Considerato che è indispensabile promuovere e salvaguardare le forme di allevamento equino praticate sul territorio regionale, sia per la forte valenza ambientale sia per quella turistica ed escursionistica;

Considerato che le tariffe sopracitate non sono congrue se rapportate allo specifico utilizzo degli equini denominati "da reddito" e quindi non paragonabili con animali purosangue impiegati in competizioni equestri;

Considerato che le tariffe vanno armonizzate con quelle delle Regioni limitrofe allo scopo di

incentivare e valorizzare l'allevamento equino quale patrimonio della nostra Regione che riveste un'enorme importanza sia dal punto di vista turistico che ambientale;

Tenuto conto delle richieste pervenute da parte della Confederazione Italiana Agricoltori e della Coldiretti circa un aggiornamento delle tariffe riguardanti l'allevamento degli equini;

Vista la nota prot. n. 1643 del 16 giugno 2005 con la quale il Dirigente del Servizio del Servizio Allevamento Caccia e Pesca esprime parere favorevole al presente provvedimento;

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, procedere all'aggiornamento della D.G.R. n. 2462 assunta nella seduta del 04.12.1998 per quanto riguarda la voce A05, A07, A16 e della modifica della tariffa stabilita dalla D.G.R. 725 del 27.06.2000 relativa al rilascio del passaporto equino;

Vista la L. 833/78;

Vista la L.R. 9/73

Vista la L.R. 23/1981 in particolare l'articolo 7 "Attività nell'interesse dei privati";

Visto il D.P.R. 320/54;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo

DELIBERA

- Di modificare la D.G.R. n. 2462 del 04.12.1998 alle voci A05, A07, A16 che vengono così sostituite:

A05 Rilevamento dello stato segnaletico degli equini, per capo € 2,00

A07 Prelievo ematico per Coggin's test e rilascio esito per capo € 10,00

A16 Accertamento dell'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi (art. 29 D.P.R. 320/54, art. 4 D.M. 172/94), per capo € 2,00

Di modificare la tariffa stabilita dalla D.G.R. 725 del 27.06.2000 "Obbligatorietà libretto di

identificazione (passaporto) degli equini da allevamento e da reddito a seguito della Decisione CEE del 22 dicembre 1999" riguardante il rilascio del passaporto equino come di seguito:

Rilascio passaporto € 3,00

Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul B.U.R.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1399

Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE 999 del 31 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione il controllo ed eradicazione di alcune Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST);

Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 1493 del 19 luglio 2002, con il quale la Regione si è dotata di un proprio piano per l'attuazione dei controlli di sorveglianza attiva e passiva sulla encefalopatia spongiforme ovi-caprina (SCRAPIE) in applicazione di tali disposizioni comunitarie;

Vista la nota prot. n. DGVA.VIII-11898/P-I.B.d/48 del Ministero della Salute del 4 aprile 2005 che ha invitato le Regioni, a predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST, nei confronti delle razze ovine autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale;

Ritenuto necessario per migliorare la resistenza genetica degli ovini della Regione Liguria e inoltre, per fornire maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle EST e della conseguente ulteriore qua-

lificazione commerciale degli stessi, recepire il piano nazionale di selezione genetica approvato dal Ministero della Salute con decreto del 17.12.2004;

Vista la nota prot. 63737/2464 dell'11 aprile 2005 del Dipartimento Salute e Servizi sociali Servizio Prevenzione ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. con la quale si chiedeva di trasmettere l'elenco dei greggi di elevato merito genetico, iscritti al libro genealogico (LG), definiti dal Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2005;

Vista la nota prot.2891/S.A. del 19.05.2005 della A.S.L. 3 "Genovese" e la nota prot. n. 1511/SA/05 della A.S.L. 5 "Spezzino" con le quali le Aziende comunicano di non avere greggi di elevato merito genetico nel loro territorio di competenza;

Vista la nota prot. 1987/1120. del 10.05.2005 della A.S.L. 1 "Imperiese", la nota prot. 19703 del 26.05.2005 della A.S.L. 4 "Chiavarese" e la nota prot. 061764 del 13.06.2005 della A.S.L. 2 "Savonese" con le quali sono comunicate le liste dei greggi di elevato merito genetico nel loro territorio di competenza;

Tenuto conto che il Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004 all'art. 6 comma 1 individua tra gli Istituti che svolgono l'attività di genotipizzazione l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001

Vista la Decisione 2002/1003/CE

Vista la Decisione della Commissione 2003/100/CE

Visto il Regolamento (CE) 19.15.2003

Vista la Decisione della Commissione 848/2003

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004 "Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza delle encefalopatie spongiformi negli ovini"

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo,

DELIBERA

1. di approvare il "Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini" così come descritto negli Allegati A, A.1, A.2, A.3, A.4 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta all'esecuzione delle analisi di genotipizzazione previste dal presente Piano;
3. di incaricare i Direttori Generali delle AA.SS.LL all'attuazione del presente Piano, come previsto dall'art.9 del Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2004;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul B.U.R.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

Allegato A

Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi negli ovini.

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente Piano si pone come obiettivo l'incremento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina regionale.
2. Obiettivi specifici:
 - a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
 - b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
 - c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
 - d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. **azienda**: qualsiasi luogo in cui gli animali, ai quali si riferisce il seguente piano regionale, sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea ;
2. **greggi di elevato merito genetico**: i greggi che risultano iscritti al Libro Genealogico (LG) nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento;
3. **greggi commerciali**: i greggi che non soddisfano le condizioni di greggi di elevato merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico;
4. **analisi genetiche**: analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154 171 del gene della PrP effettuate dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte della Liguria e Valle d'Aosta;
5. **prelievo ufficiale**: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche eseguito dal veterinario della A.S.L. competente per territorio o incaricato dalla stessa.

Articolo 3

Istituzione del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alle EST degli ovini nella Regione Liguria

1. E' istituito sull'intero territorio regionale il piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST);
2. l'adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori dei greggi di elevato merito genetico e volontaria per i greggi commerciali;
3. qualora l'applicazione degli schemi di selezione previsti dal presente Piano determini effetti negativi sulla consistenza delle popolazioni degli ovini della Regione, potranno essere definite, tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata, norme specifiche per la gestione alternativa della profilassi e controllo delle EST, concordate con il Ministero della Salute;

Articolo 4

Raccolta dei dati relativi al piano di selezione genetica

- 1) I dati relativi al piano di selezione genetica sono raccolti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e inviati al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) presso il quale è istituita la Banca dati nazionale selezione genetica (BDNSG);
- 2) I dati relativi agli allevamenti inseriti nel piano di selezione genetica, previsti dall'allegato II del Decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004 (ALLEGATO A.1) sono trasmessi dalle AA.SS.LL. alla Regione Liguria che provvederà a trasmetterli alla BDNSG come previsto dallo stesso decreto all'articolo 4 comma 2;
- 3) Gli esiti delle prove di genotipizzazione sono trasmessi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, alle AA.SS.LL. territorialmente competenti e alla Regione Liguria.

Articolo 5

Schema di selezione genetica nei greggi aderenti al Piano

1) Principi generali del Piano di selezione genetica

Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia laddove questo favorirà la progressione del piano, potrà essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile con genotipo noto.

2) Condizioni obbligatorie generali per l'ammissione delle aziende al piano

- a) Gli allevamenti devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
- b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere contrassegnati in maniera tale da garantire una precisa connessione tra il marchio identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo;
- c) tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione riportati nel Piano e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati;
- d) tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico, nonché quelle ad elevato merito genetico o commerciali, che intendono partecipare al Piano regionale, devono presentare domanda di ammissione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente, compilando il modulo previsto all'ALLEGATO A.2;
- e) le AA.SS.LL. verificano la regolarità della domanda e la trasmettono alla Regione

3) Disposizioni per le aziende ammesse al Piano

- a) Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione genetica previsto dal presente Piano;
- b) al momento dell'ammissione al Piano le aziende concordano, con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, i tempi di ingresso per l'espletamento contestuale del censimento e della identificazione individuale di tutti i capi del gregge e del prelievo del sangue per i capi da genotipizzare;
- c) tutti i capi sottoposti a prelievo per le analisi genetiche devono essere inoltre identificati individualmente in maniera tale da garantire una precisa connessione tra il marchio identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo. A tale scopo è preferibile almeno per i maschi l'applicazione di un dispositivo elettronico recante codice univoco

- applicato dal Servizio Veterinario o, in alternativa, quale secondo mezzo di identificazione , il tatuaggio riportante lo stesso codice identificativo;
- d) devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i maschi in età riproduttiva presenti in allevamento;
- e) nel corso del primo anno devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione anche gli agnelli maschi nati nel corso dell'anno o di quello precedente, pur non ancora in età riproduttiva, in numero sufficiente a garantire la quota di rimonta calcolata nella misura annua del 20% sul numero di montoni in riproduzione;
- f) tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d) ed e) sono effettuate a titolo gratuito per l'allevatore;
- g) nell'ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori prelievi di sangue richiesti dall'allevatore, ai fini della genotipizzazione, in numero eccedente a quanto stabilito ai precedenti punti d ed e), saranno effettuate a spese del richiedente;
- h) qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti sospetti, fosse confermata la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
- f) i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo: questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati e saranno indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione;
- g) le femmine del gregge, eventualmente genotipizzate, che presentano il genotipo recante l'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellate entro 30 giorni;
- h) e' fatto divieto usare a fini riproduttivi all'interno dell'azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del presente Piano di selezione genetica;

4) Classificazione dei montoni in funzione del genotipo

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

Genotipo Riproduttori di 1a classe

ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla

Riproduttori di 2a classe

ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARQ/ARR Suscettibilità scarsa.

Riproduttori di 3a classe

ARQ/ARQ Suscettibilità elevata

ARQ/AHQ Suscettibilità elevata

AHQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARH/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

AHQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

Divieto di impiego come riproduttori

VRQ/VRQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/ARR Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

Tale classificazione si applica anche agli ovini di sesso femminile eventualmente sottoposti ad analisi genetica negli allevamenti aderenti al piano allo scopo di predisporre gruppi di monta.

5) Schemi di selezione sulla base delle frequenze all'eliche di razza

A) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR MAGGIORE del 40%

a) per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;

b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, è comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna.

e) Per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1;

Razze con ARR >40%

classe montoni

1.....da allevamento iscritto al LG

2.....da allevamento iscritto al LG

1.....da allevamento di elevato merito genetico

2.....da allevamento di elevato merito genetico

1.....da allevamento commerciale o da rimonta interna

2.....da allevamento commerciale o da rimonta interna

3.....tra allevamenti LG o da rimonta interna

B) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR INFERIORE al 40%

a) Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;

- b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;
- c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;
- d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano, ad esclusione tra greggi iscritti al Libro Genealogico, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;
- e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1

Razze con ARR <40%

classe montoni

- 1da allevamento iscritto al LG
- 1da allevamento di elevato merito genetico
- 1da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 2.....da allevamento iscritto al LG
- 2.....da allevamento di elevato merito genetico
- 2.....da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 3.....tra allevamenti LG o da rimonta interna

L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- **eliminazione dell'allele VRQ** tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
- **incremento della frequenza dell'allele ARR** negli allevamenti aderenti al Piano.
- **costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR)**, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- **progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ** negli allevamenti aderenti al Piano;

Articolo 6

Piani alternativi

La Regione Liguria può predisporre e presentare, in seguito a considerazioni epidemiologiche relative all'impatto sulle produzioni zootecniche conseguenti all'attuazione della presente delibera e/o ad ulteriori acquisizioni scientifiche anche in ordine ai test diagnostici, anche su indicazione della Commissione Nazionale di Coordinamento presso il Ministero della Salute, per la successiva approvazione, piani alternativi al presente basati su criteri completamente od in parte alternativi alla selezione genetica.

Articolo 7

Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori

Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al Piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la

disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST.

La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento.

Articolo 8

Livelli di qualifica degli allevamenti

Ad ogni azienda aderente al Piano da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. competente viene assegnata la qualifica di resistenza alle EST in base ai risultati delle analisi genetiche condotte:

Livello I :greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II :greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III :greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR

Livello IV greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR

Livello V greggi aderenti al piano

Articolo 9

Controlli nei greggi aderenti al piano

a) Prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale, sono effettuati dai veterinari ufficiali delle AA.SS.LL., in tutte le greggi iscritti al Libro Genealogico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

b) prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, sono effettuati, da parte dei veterinari ufficiali delle AA.SS.LL., nelle aziende aderenti al Piano ad elevato merito genetico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

c) nel caso in cui dai controlli di cui ai punti a) e b) emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente sospende la qualifica fino a nuova genotipizzazione sugli stessi campioni di sangue da effettuarsi dall'Istituto Superiore di Sanità, cui saranno inviati; la precedente classificazione potrà essere revocata e l'azienda assumere la nuova classificazione corrispondente;

d) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione al macello sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;

e) le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai punti b), c) e d) saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano.

ALLEGATO A.1**REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE AA.SS.LL ALLE REGIONI E ALLA BANCA DATI NAZIONALE**

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:

1) Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate)

- Proprietario o Ragione sociale;
- Codice aziendale;
- Indirizzo (Comune e Provincia);
- Codice ASL di competenza;
- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine);
- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
- Livello di qualifica;
- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
- Razze allevate;
- Numero di riproduttori maschi presenti per razza;
- Numero di riproduttori femmine presenti per razza;
- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

2) Tabella individuale (singole analisi)

- Codice ASL di prelievo;
- Data di prelievo;
- Codice aziendale di allevamento;
- Codice aziendale (eventuale) di provenienza;
- Codice identificativo dell'animale;
- Codice del bolo o del microchip se impiegati;
- Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di Scrapie);
- Data di nascita del capo;
- Sesso;
- Razza;
- Iscrizione a LG;
- Alleli;
- Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
- Data di accettazione;
- Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi;
- Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione se venduto o del Codice del macello se macellato).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla Banca dati nazionale selezione genetica utilizzando i tracciati record da questa predisposti che verranno diffusi con apposita Nota del Ministero della Salute.

ALLEGATO A.3

Scheda accompagnamento campioni

ASL N° _____ DI _____
 CODICE AZIENDA _____
 PROPRIETARIO/DETENTORE _____
 COMUNE _____
 LOCALITÀ _____
 DATA PRELIEVO : _____

MOTIVO DEL PRELIEVO:

- 1 Agnelli maschi o montoni
- 2 Femmine per gruppi di monta
- 3 Campioni nell'ambito di focolaio di scrapie
- 4 Animali del campione casuale di verifica
- 5 Compravendita

ACCETTAZIONE N° _____ DEL _____

N°	Barcode	Codice identificativo capo	Codice bolo/microchip	Data di nascita	Sesso	Razza	Iscrizione LG Alto val. genetico Gregge comm.le

IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO

ALLEGATO A.4

Certificato individuale di genotipo

ASL N° _____ DI _____
 CODICE AZIENDA _____
 PROPRIETARIO/DETENTORE _____
 CODICE FISCALE _____
 COMUNE _____
 LOCALITÀ _____

IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE

CODICE IDENTIFICATIVO CAPO _____

CODICE MICROCHIP/BOLO _____

RAZZA _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____
 DATA PRELIEVO _____

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
 RAPPORTO DI PROVA N° _____ DEL ___/___/___

ALLELE 1			ALLELE 2		
Codoni			Codoni		
136	154	171	136	154	171

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio _____ Timbro e firma del veterinario responsabile

VARIAZIONE PROPRIETA' / STATO DELL'ANIMALE					
N	Codice e denominazione Azienda Codice e denominazione Macello	Data			Firma e timbro del Veterinario
		Acquisto	Macellazione	Morte	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1405

Procedura di VIA regionale - Progetto definitivo canale scolmatore rii S. Siro e Magistrato a Santa Margherita Ligure. Proponente: SIIT Lombardia e Liguria, settore Infrastrutture. Positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa

1) di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto definitivo relativo alla realizzazione dello scolmatore dei torrenti S. Siro e Magistrato richiesta dal S.I.I.T., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

A) relativamente al cantiere a mare previsto in corrispondenza dello sbocco dello scolmatore e alla necessità di salvaguardare l'habitat marino e di tutelare il patrimonio costiero:

1. si dovrà limitare il cantiere a mare al solo riempimento previsto come prima fase, riempimento confinato dell'area antistante punta dell'Ago, pari a 730 mq. Il cantiere operativo dovrà essere allestito sul terrapieno di Punta Pedale, previe le necessarie verifiche, quali la stabilità del terrapieno e le eventuali azioni progettuali atte a garantirne la sicurezza e funzionalità;
2. per quanto concerne l'area cantiere di nuova realizzazione di cui sopra, dovranno essere utilizzati idonei sistemi di confinamento che evitino il passaggio e la dispersione di materiali fini (es. uso di tessuto non tessuto);
3. si dovrà fornire idonea caratterizzazione della distribuzione spaziale e dello stato qualitativo delle biocenosi marine, ed in particolare dell'habitat posidonieto,

nell'intorno della colmata (almeno 100 metri a nord e 100 metri a sud, per l'intera estensione batimetrica dell'habitat); tale caratterizzazione dovrà comprovare l'assenza di interazioni dirette (sovrapposizione dell'impronta del piede della colmata col posidonieto);

4. relativamente alle biocenosi marine, si dovranno individuare opportune modalità operative atte a scongiurare le possibili perturbazioni sotto elencate:

a) intorbidamento eccessivo delle acque e infangamento dei fondali causato dalla dispersione dei materiali fini durante lo sfioro dell'acqua marina nella fase di riempimento della colmata;

b) intorbidamento eccessivo delle acque e sedimentazione di materiali sui fondali causato dal dilavamento dello smarino ad opera del moto ondoso;

c) intorbidamento eccessivo delle acque e infangamento dei fondali causato dalla dispersione dei materiali fini durante la movimentazione dello smarino dalla colmata di cantiere ai mezzi nautici utilizzati per il trasporto;

d) ancoraggio dei mezzi nautici utilizzati per il trasporto.

5. si dovrà predisporre un piano di monitoraggio dell'habitat durante l'attività del cantiere;

B) dovrà essere previsto un sistema di drenaggio anche per le aree di cantiere non pavimentate, impedendo l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo; tutte le acque dilavanti le aree di cantiere dovranno poi essere raccolte ed eventualmente trattate, ferma restando la competenza della Provincia di Genova ad autorizzare lo scarico dei reflui;

C) dovrà essere approntata una campagna di monitoraggio estesa a tutte le sorgenti individuate nel progetto definitivo, con esclusione dei soli punti sorgente che siano inequivocabilmente alimentati solo da coperture detritiche e non da falda in roccia e con esclusione di sorgenti con portate medie misurate (e non solo stimate) inferiori a 15 l/minuto. Il moni-

toraggio dovrà essere effettuato, con periodicità trimestrale, prima dell'esecuzione dell'opera (almeno un anno), durante e dopo (almeno un anno), indicando in maniera specifica i punti di misura; laddove il quadro conoscitivo che scaturirà dal monitoraggio indichi un significativo depauperamento di punti sorgente che alimentino utenze in maniera esclusiva o comunque preponderante, si dovranno individuare fonti alternative di approvvigionamento idrico per tali utenze;

D) si dovrà prevedere la raccolta, il convogliamento (e, se necessario, anche il trattamento) delle acque drenate dalla galleria artificiale e immetterle negli impianti acquedottistici esistenti, captandole tutte complessivamente allo sbocco a mare oppure, ove possibile, captandole lungo il percorso; tali acque dovranno essere utilizzabili anche a quote più elevate. In particolare, il proponente dovrà farsi carico della predisposizione delle opere di captazione delle venute d'acqua, coordinandosi con l'Ente gestore degli acquedotti per la messa in rete della risorsa idrica;

E) dovranno essere valutate le ripercussioni della realizzazione dell'opera sulla frana quiescente localizzata in corrispondenza dell'opera di presa sul S.Siro, avvalendosi anche dell'inclinometro già in sito. In particolare si dovrà eseguire un'apposita campagna di monitoraggio articolata nelle fasi pre-intervento, durante l'intervento e post intervento. Nel caso emergano criticità innescate dalla frana in esame, si dovranno attuare opportune misure di mitigazione del rischio.

F) relativamente all'opera di sbocco della galleria:

1. i pennelli di scogliera dovranno avere un'altezza non superiore a 1.50 m s.l.m e dovranno essere realizzati in calcari e calcari marnosi, in quanto litotipi di riferimento della zona, evitando l'utilizzo di litotipi differenti per colorazione e struttura;

2. si dovrà provvedere a rivestire il manufatto di sbocco con pietrame recuperato o pietrame locale simile a quello presente nel muro di contenimento della strada;

G) dovrà procedere alla caratterizzazione dello smarino, propedeutica ai fini della successiva

riutilizzazione dello stesso; si dovrà inoltre individuare l'eventuale frazione di smarino contaminata durante i lavori (sversamenti di oli, carburanti, etc) e le relative modalità di smaltimento. Dovrà infine essere precisato quali siano le destinazioni previste per lo smarino e i quantitativi destinati a ogni sito di riutilizzazione (aree portuali) e di ripascimento;

H) dovranno essere salvaguardate le due aree ecotonali denominate S. Brigida e S. Giacomo localizzate in prossimità dell'opera di presa del Fosso Magistrato e la Pineta di Pinus halepensis nei pressi dello sbocco a mare;

I) dovrà essere previsto il necessario raccordo dell'opera di presa sul T. S. Siro e le opere connesse con la strada di collegamento tra il casello di Rapallo e Santa Margherita prevista dal P.R.G.;

L) dovrà essere prevista la realizzazione dell'opera di presa sul torrente Magistrato, che non contrasti con la progettazione del nuovo centro di raccolta rifiuti recentemente approvata dal Consiglio Comunale di Santa Margherita con D.C.C. 33/2005;

M) si dovrà programmare la realizzazione degli interventi in modo da coordinarli con la prevista realizzazione del depuratore di Punta Pedale e sistemazione dell'area, di concerto con il Comune di S. Margherita e gli enti competenti;

N) dovrà essere fornita adeguata documentazione che definisca le modalità di trasporto dello smarino via mare, specificandone la frequenza, le quantità, i costi e le operazioni di carico e scarico.

- 2) di stabilire che la pronuncia positiva di V.I.A., ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta l.r. n. 38/98, avrà una validità di 3 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L.

- 3) di dare atto che:

- a) il proponente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto, dovrà provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni da comunicare ad ARPAL ed al Settore VIA;

- b) successivamente il progetto esecutivo do-

vrà essere adeguato alle prescrizioni e presentato al Settore VIA per la verifica di ottemperanza;

- c) verrà comunicata dal proponente al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova la data prevista per l'avvio dei lavori, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1406

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto di ampliamento discarica e riqualificazione sito in località Sottocolle - comune di Uscio (GE). Proponente Ditta Caprile Giacomo di Uscio. Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

1. di stabilire, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, che il progetto presentato dalla Ditta Caprile Giacomo, per l'ampliamento della discarica

esistente e la sistemazione finale per impianti sportivi e servizi commerciali, artigianali e ricettivi in località Sottocolle a Uscio (GE), non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adeguate le verifiche di stabilità, ed in particolare:

- realizzazione delle verifiche considerando il deposito in condizioni sature e, quindi, considerando il valore del peso di volume nelle condizioni di completa saturazione, ovviamente in assenza di falda;

- realizzazione delle verifiche di stabilità in condizioni sismiche secondo quanto previsto dall'OPCM n. 3274 del 20.03.2003;

- b) la relazione geologica dovrà essere integrata con carta degli affioramenti, carta geomorfologica e carta idrogeologica alla scala 1:5.000 estese ad un areale significativo, e da sezioni geologiche longitudinali e trasversali al corpo di discarica;

- c) dovrà essere prevista l'installazione di 3 piezometri e 2 inclinometri distribuiti sul corpo del deposito; tali punti di monitoraggio verranno posizionati durante la fase di abbancamento nelle porzioni ultimate, in modo da poter effettuare delle correlazioni di carattere idrogeologico e geotecnico già in fase di abbancamento. Gli inclinometri e i piezometri saranno spinti ad una profondità tale da monitorare l'intera potenza del deposito, raggiungendo, pertanto, i terreni di fondazione argilloscisti. Le misurazioni dovranno essere effettuate secondo la seguente cadenza temporale minima:

- primo anno: misurazioni trimestrali;

- secondo/terzo anno: misurazioni semestrali;

- quarto/quinto/sesto anno: misurazioni annuali;

- d) dovrà essere realizzata la barriera geologica secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/03, salvo dimostrare con prove in sito l'impermeabilità del substrato; in tal caso, la presenza della barriera di base dovrà essere

certificata con non meno di tre prove di permeabilità in sito;

- e) si dovrà verificare il grado di compattamento e l'assettamento del materiale abbancato tramite apposite indagini (prove su piastra o similari, inclinometro, monitoraggio topografico su capisaldi predefiniti) da effettuarsi sia durante le varie fasi di abbancamento sia a regime. La relazione geotecnica dovrà pertanto essere integrata da una stima dei cedimenti e da un sistema di verifica nel tempo degli stessi;
- f) dovrà comunque essere attestata la compatibilità delle opere previste (Club house, parcheggi, distributore, etc) con le caratteristiche geotecniche finali del rilevato (inclusa la discarica esistente);
- g) si dovrà rivedere la progettazione della copertura superficiale finale del corpo di discarica (comprensivo sia dei gradoni sia del rilevato apicale), prevedendo la messa in opera della struttura multistrato prevista dall'allegato 1 del D.Lgs 36/03 - attuazione della direttiva 1999/31/CE, punto 1.2.3;
- h) la discarica esistente, in quanto parzialmente interessata dal nuovo abbancamento, dovrà essere messa a norma secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/03;
- i) dovrà essere verificata la coerenza tra gli elaborati di progetto circa la regimazione superficiale delle acque e definite le effettive dimensioni di progetto delle canalette superficiali, in quanto la relazione idraulica e le tavole relative riportano indicazioni discordi;
- j) dovrà essere rivista la regimazione delle acque di prima pioggia sulla strada in progetto, regimazione attualmente prevista in maniera discontinua, in modo da garantirne l'effettivo convogliamento nei rii a valle;
- k) dovrà essere realizzato un canale di gronda immediatamente a valle della strada provinciale, in modo da evitare l'infiltrazione delle acque nel corpo di discarica;
- l) si dovrà garantire l'efficacia del canale di gronda previsto lungo il sentiero che costeggia la proprietà sul lato ovest, in modo da evitare assolutamente infiltrazioni nell'attiguo corpo di discarica;
- m) dovrà essere realizzato un drenaggio superficiale che raccolga le acque che dilavano la superficie del campo da golf in modo che non si infiltrino nel corpo di discarica;
- n) dovrà essere prevista una vasca di sedimentazione in cui convogliare dalla canaletta denominata "rivo 3" prima dell'immissione nel corpo idrico adiacente;
- o) dovranno essere opportunamente dimensionate e mantenute le soglie di ritenuta sui gradoni, per contenere eventuali fenomeni erosivi;
- p) dovranno essere rivisti ed esplicitati i calcoli di dimensionamento dei dreni di fondo principali, considerando l'ipotesi più cautelativa, considerando cioè come contribuente anche la superficie a monte della discarica e ipotizzando il funzionamento del solo drenaggio di fondo (portata di piena interamente infiltrata e smaltita solo dai dreni di fondo);
- q) dovranno essere rivisti gli elaborati progettuali relativamente alla messa in opera dei drenaggi secondari di fondo, il cui interasse (15 m in relazione) non trova riscontro sulla tavola relativa;
- r) dovrà essere potenziata la capacità drenante dei dreni di fondo, per esempio creando uno strato di materiale filtrante (ghiaia o similari) intorno al telo Enkadrain;
- s) le specie erbacee utilizzate per l'idrosemina dovranno essere coerenti con quanto presente nelle aree prative naturali o rinaturalizzate del contesto circostante;
- t) si dovrà effettuare il rinverdimento di scarpate e gradoni dopo ogni singola fase di abbancamento, in modo da minimizzare l'impatto visivo sull'antistante abitato di Lumarzo;
- u) si dovranno utilizzare gli esemplari di età più avanzata disponibili nei vivai, in modo che la barriera vegetale antipolvere e antirumore sia funzionale in tempi brevi. Le piante utilizzate dovranno essere in buona salute e senza patologie o parassitosi. Qualora si verificassero

fallanze negli attecchimenti queste devono essere tempestivamente rimpiazzate. Nel caso sia prevista la collocazione temporanea e il successivo spostamento di alcuni individui, questi devono essere mantenuti in contenitori tali da garantirne la sopravvivenza per il tempo intercorrente fra il posizionamento provvisorio e la definitiva messa a dimora;

- v) Si dovrà provvedere alla raccolta separata delle acque di dilavamento della zona adibita a servizio carburante e posteggi, con relativo trattamento di tali acque, ferma restando la competenza della Provincia di Genova per le modalità di smaltimento dei reflui;
- w) si dovrà ricorrere a specifici interventi di mitigazione dell'impatto delle emissioni di polveri da adottarsi durante l'esercizio delle attività, quali, a titolo di esempio, la buona manutenzione e pulizia, mediante bagnatura, delle piste di accesso e transito alla discarica (ivi compresa la strada in sterrato a progetto), la copertura dei carichi sugli autocarri e, in presenza di particolari condizioni atmosferiche, tali da ingenerare sollevamento di polveri, anche la temporanea copertura degli stessi abancamenti con appositi teli.

2. di dare atto che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) la documentazione di cui al precedente punto 1. lettere a, b, i, p dovrà essere inviata all'Ufficio V.I.A. entro i 30 giorni successivi all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
- d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle

suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni. Si sottolinea che l'ottemperanza agli adeguamenti progettuali richiesti potrà essere verificata, da parte del Settore V.I.A., nell'ambito della conferenza provinciale;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO:
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18.11.2005

N. 1412

Artt. 91 e 101 l.r. n. 18/1999. Definizione dei canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico e modalità di pagamento dei canoni relativi al demanio idrico.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 5 gennaio 1994, n. 36 a titolo "Disposizioni in materia di risorse idriche" ed, in particolare, l'art. 1, c.1 che prevede, tra l'altro, che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e

rinvia all'art. 32, c.3 ad apposito regolamento l'attuazione della previsione relativa;

- Il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 avente per oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare:

l'art. 86 che stabilisce, tra l'altro, che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio ed i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione;

l'art. 89, comma 1 lett. i) che dispone che sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste, in particolare, sono trasferite le funzioni relative alla gestione del demanio idrico;

- il D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche" ed in particolare:

l'art. 1, che, ai commi 1 e 2, introduce una nuova definizione di Demanio idrico, in base alla quale appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne;

l'art. 2, che, al c. 2, prevede che i provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche, già efficaci alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti;

- la l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente

difesa del suolo ed energia" e succ. mod. ed int. ed, in particolare:

l'art. 91, c. 1 che, alla lett. g), pone in capo alla Regione la competenza in merito alla fissazione dei criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni;

l'art. 92, comma 1, lett. j) che attribuisce alle Province la competenza in merito alla gestione del demanio idrico d'interesse regionale;

l'art. 101 che prevede:

- al comma 1 che la Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse;

- al comma 2 che i canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate;

- al comma 4 che i canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato;

- al comma 5 che i canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche ed all'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bilancio;

- al comma 6 che le Province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all'anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo;

- la D.G.R. 17 dicembre 2004 n. 1586, "Indirizzi relativi alle procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche", che ha previsto entro il 31 gennaio di ogni anno il termine per il pagamento dei relativi canoni;

Premesso che:

- la fase iniziale di gestione del demanio idrico da parte delle Province ha evidenziato difficoltà operative conseguenti, tra l'altro, alla frammentarietà ed alla incompletezza nella trasmissione delle pratiche giacenti da parte degli uffici delle Agenzie del Demanio;
- ulteriori difficoltà nella gestione sono state determinate dalla disomogeneità dei canoni di concessione a tutt'oggi applicati dalle Province, già fissati dagli uffici statali, che variano anche sensibilmente tra provincia e provincia;
- al fine di garantire un'efficace tutela del bene demaniale appare opportuno definire canoni nuovi da applicare in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale;
- a tal fine sono stati convocati appositi incontri con le Province all'esito dei quali sono stati definiti, tra l'altro, i canoni allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- la definizione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico, di cui all'allegato A al presente atto, è tesa a perseguire un'applicazione omogenea degli stessi sul territorio regionale, al fine di garantire un'efficace gestione del demanio e la costanza del gettito, tenuto conto dei tariffari applicati dagli Uffici finanziari dello Stato in vigore negli anni trascorsi e dei risultati dell'analisi comparativa dei canoni applicati in altre Regioni;
- rimane, comunque, ferma l'applicazione di normative speciali, quali quelle in materia di contratti agrari, che prevedono una diversa determinazione del canone;
- la disciplina definita nell'allegato A, prevede, tra l'altro, ipotesi di riduzione e/o di esenzione dal pagamento del canone, che corrispondono all'esigenza di favorire la permanenza antropica in zone dell'entroterra, ovvero di agevolare lo svolgimento di attività di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo;
- la razionale gestione dei canoni relativi alle concessioni demaniali rende opportuno adeguare le modalità di pagamento riportate dalla

D.G.R. n. 1586/2004, per le derivazioni di acque pubbliche, con quelle di carattere generale indicate dal presente atto;

Considerato, altresì, che:

- la definizione di demanio idrico introdotta dal citato D.P.R. 238/1999 ha innovato il regime previgente, di cui al R.D. n. 1775/1933, che all'art.1 qualificava come pubbliche soltanto le acque, che avessero od acquistassero attitudine ad usi di pubblico generale interesse e fossero iscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi principali ed elenchi suppletivi;
 - in merito alla nuova definizione di acque pubbliche introdotta dalla l. n. 36/1994, il Consiglio di Stato, Sez. seconda, con la sentenza del 17 ottobre 2001 ha chiarito definitivamente che, anche ai fini della disciplina di cui al R.D. n. 523/1904, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 238/1999, esiste una sola definizione di acqua pubblica valida anche ai fini della polizia idraulica;
 - la realizzazione di opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e loro pertinenze resta, comunque, subordinata all'acquisizione della concessione demaniale, indipendentemente dalle risultanze catastali ed unitamente all'autorizzazione di tipo idraulico in virtù del principio stabilito dal citato art. 93 del R.D. 523/1904;
- Dato atto che nel corso degli incontri con le Province è emerso come ricorrono, frequentemente, le seguenti fattispecie concrete:
- occupazione di aree del demanio idrico in assenza della prescritta concessione;
 - realizzazione di opere su rio non iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, ma indicato al catasto come demaniale;
 - realizzazione di opere su rio non iscritto, ma oggetto di formale concessione;

Dato atto che nel corso degli incontri con le Province è emersa, altresì, l'esigenza di regolarizzare posizioni concessorie in essere, per mancanza, tra l'altro, del titolo abilitativo espresso richiesto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di stabilire che:

1. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 91 c. 1 lett. g) e 101 della L. R. 18/99 e succ. mod. ed int., i canoni di concessione delle aree del demanio idrico sono quelli di cui all'Allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono, altresì, indicati i casi di esenzione o riduzione dal pagamento del canone;
 2. i canoni di concessione delle aree del demanio idrico di cui all'Allegato A si applicano con decorrenza 1 gennaio 2006 a tutte le concessioni e regolarizzazioni assentite da tale data; i nuovi canoni si applicano alle concessioni già in essere a far data dalla scadenza delle stesse;
 3. le richieste di pagamento relative all'utilizzazione del demanio idrico dovranno essere inviate ai concessionari, da parte di Regione e Province, entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta l'annualità dovuta con scadenza del pagamento il successivo 28 febbraio;
 4. il pagamento dei canoni relativi all'utilizzazione del demanio eseguito oltre il termine previsto è ammesso se effettuato volontariamente mediante il versamento contestuale degli interessi legali, calcolati in dodicesimi, maturati dalla data di scadenza al saldo. A tal fine la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero;
 5. l'importo complessivo dei canoni di utilizzazione del demanio può essere arrotondato all'unità di Euro;
 6. relativamente a tipologie concessorie non comprese in quelle elencate all'Allegato A o riferite a beni aventi più tipologie di utilizzo, la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione;
 7. la Giunta regionale aggiorna i canoni relativi all'utilizzazione del demanio idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto del tasso di inflazione programmato;
 8. in ipotesi di più concessioni a favore di grandi Società di servizi, la Regione oppure la Provincia possono richiedere una fideiussione unica in alternativa al deposito cauzionale per ogni intervento;
 9. ai crediti delle Province per i canoni relativi alle aree demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro recupero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del R.D. n. 1775/1933;
 10. le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni, comunicate dalle Province alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente alla indicazione della utilizzazione relativa, sono destinate al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e all'assetto idraulico ed idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bilancio; in tali spese possono essere comprese anche le spese di supporto necessarie per la programmazione degli interventi;
 11. alle violazioni degli obblighi di pagamento dei canoni ovvero di richiesta di concessione da parte degli interessati si applicano le sanzioni disciplinate nel R.D. 1775/1933;
 12. sono fatti salvi gli effetti dei criteri e dei provvedimenti di riscossione assunti dalle Province fino alla data di approvazione del presente provvedimento;
 13. nel caso di occupazioni di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, in corso alla data del 31.12.2000 ed oggetto di trasferimento alle Province per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione, ma sussista una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e siano sempre stati regolarmente effettuati i versamenti dei canoni, le province provvedono alla regolarizzazione della concessione sempre che ne permangano le condizioni;
 14. le Province, nei casi di occupazione di aree del demanio idrico senza titolo concessorio, applicano un'indennità di occupazione sino al doppio del canone vigente, fatti salvi eventuali danni da accertare.
- Su proposta dell'Assessore all'Ambiente
- DELIBERA**
- Per i motivi di cui in premessa, che:
1. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 91 c. 1 lett. g) e 101 della L. R. 18/99 e succ. mod. ed int., i canoni di concessione delle aree del demanio idrico sono quelli di

- cui all'Allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono, altresì, indicati i casi di esenzione o riduzione dal pagamento del canone;
2. i canoni di concessione delle aree del demanio idrico di cui all'Allegato A si applicano con decorrenza 1 gennaio 2006 a tutte le concessioni e regolarizzazioni assentite da tale data; i nuovi canoni si applicano alle concessioni già in essere a far data dalla scadenza delle stesse;
 3. le richieste di pagamento relative all'utilizzazione del demanio idrico dovranno essere inviate ai concessionari, da parte di Regione e Province, entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta l'annualità dovuta con scadenza del pagamento il successivo 28 febbraio;
 4. il pagamento dei canoni relativi all'utilizzazione del demanio eseguito oltre il termine previsto è ammesso se effettuato volontariamente mediante il versamento contestuale degli interessi legali, calcolati in dodicesimi, maturati dalla data di scadenza al saldo. A tal fine la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero;
 5. l'importo complessivo dei canoni di utilizzazione del demanio può essere arrotondato all'unità di Euro;
 6. relativamente a tipologie concessorie non comprese in quelle elencate all'Allegato A o riferite a beni aventi più tipologie di utilizzo, la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione;
 7. la Giunta regionale aggiorna i canoni relativi all'utilizzazione del demanio idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto del tasso di inflazione programmato;
 8. in ipotesi di più concessioni a favore di grandi Società di servizi, la Regione oppure la Provincia possono richiedere una fideiussione unica in alternativa al deposito cauzionale per ogni intervento;
 9. ai crediti delle Province per i canoni relativi alle aree demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro recupero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del R.D. n. 1775/1933;
 10. le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni, comunicate dalle Province alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente alla indicazione della utilizzazione relativa, sono destinate al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e all'assetto idraulico ed idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bilancio; in tali spese possono essere comprese anche le spese di supporto necessarie per la programmazione degli interventi;
 11. alle violazioni degli obblighi di pagamento dei canoni ovvero di richiesta di concessione da parte degli interessati si applicano le sanzioni disciplinate nel R.D. 1775/1933;
 12. sono fatti salvi gli effetti dei criteri e dei provvedimenti di riscossione assunti dalle Province fino alla data di approvazione del presente provvedimento;
 13. nel caso di occupazioni di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, in corso alla data del 31.12.2000 ed oggetto di trasferimento alle Province per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione, ma sussista una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e siano sempre stati regolarmente effettuati i versamenti dei canoni, le province provvedono alla regolarizzazione della concessione sempre che ne permangano le condizioni;
 14. le Province, nei casi di occupazione di aree del demanio idrico senza titolo concessorio, applicano un'indennità di occupazione sino al doppio del canone vigente, fatti salvi eventuali danni da accertare.
 15. il presente atto e i relativi allegati siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi di legge.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGERTARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO A

CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO

1) MINIMO RICOGNITORIO:

Il minimo ricognitorio rappresenta il canone minimo al di sotto del quale non si può scendere.

Anche per il minimo ricognitorio è previsto una uniformazione al 1° gennaio 2006 su un valore comune per le quattro Province, da applicarsi alle nuove concessioni od al rinnovo delle concessioni in scadenza: esso è individuato pari ad **Euro 182,00** e corrisponde al minimo ricognitorio che verrà applicato nel 2006 dalla Provincia di Savona.

2) TABELLE

Le Tabelle si articolano come segue:

- TABELLA A: OCCUPAZIONI DI GRETO O PERTINENZE FLUVIALI;
- TABELLA B: ATTRAVERSAMENTI AEREI CON O SENZA OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE;
- TABELLA C: EDIFICI (Capannoni, fabbricati)

Ciascuna delle prime due tabelle riporta elencate le tipologie di utilizzo più ricorrenti sul territorio, per le quali è previsto un calcolo differenziato e specifico.

Relativamente alla Tabella A "OCCUPAZIONI DI GRETO O PERTINENZE FLUVIALI", il **valore medio** indicato nella terza colonna è il **valore medio di mercato** delle aree: esso dovrà essere collegato alla **destinazione d'uso** che viene richiesta. I **valori medi di mercato** sono stati ricavati attraverso indagini di mercato, nonché attraverso la disamina dei dati informatizzati dell'Osservatorio Immobiliare fondato sulle esperienze estimative sia dell'Agenzia del Demanio che dell'Ufficio del Territorio.

Essi sono stati aggiornati annualmente con il tasso di adeguamento ISTAT.

La **destinazione d'uso** di cui sopra è elemento vincolante nella determinazione del canone concessorio finale, mentre una serie di condizioni quali l'**usabilità Cua** (ad. es. derivante dall'accessibilità del luogo e variabile tra un coefficiente correttivo di 0,5 e 1,5), la **presenza di infrastrutture** o la **consistenza del bacino di utenza Cut**, il **Comune ove è localizzata l'area Ccomune**, oltre ad altri coefficienti differenziati a seconda delle tipologie di utilizzo, modificano, entro valori prefissati, il **valore medio** riducendolo o incrementandolo.

Il coefficiente correttivo relativo al **Comune ove è localizzata l'area, Ccomune**, è stato istituito nella considerazione dello "svantaggio" economico relativo di cui sono affetti i vari Comuni liguri dell'entroterra, in confronto a quelli della costa, che si evidenzia secondo una zonazione a "fasce territoriali" (costiera, media e montana). Ai Comuni della costa è stato, pertanto, attribuito il **coefficiente unitario**, mentre agli altri Comuni la Provincia competente assegna un coefficiente moltiplicativo riduttivo compreso tra 0,5 e 1.

Nella stima del canone, a volte, si tiene anche conto della **fascia di consistenza delle aree** (estensione areale o volumetrica) sul demanio; queste vengono opportunamente ragguagliate se superano prefissati range di valori (**fasce**), differenziati a seconda delle diverse tipologie.

Quindi, moltiplicando il **valore medio (Vmedio)** per i vari coefficienti (**Cx**) sopra descritti e per la consistenza eventualmente ragguagliata (**Ai**), si determina il **Valore medio totale** dell'area demaniale richiesta in concessione.

Infine, moltiplicando il valore raggiunto per il **tasso di interesse al 5%** - tasso di interesse medio sempre applicato dall'Agenzia del Demanio - si ottiene il **canone annuale effettivo per ciascun caso specifico**, espresso in euro per mq.

A titolo di esempio, per la fattispecie **G01** (vedi tabella A), la formula matematica che fornisce il **canone annuale effettivo**, è: **Vmedio x Cua x Ccomune x Ai x 5%**.

Nelle Tabelle che seguono, data la complessità e variabilità dei calcoli necessari per giungere alla determinazione finale del **canone annuale effettivo** per ciascun singolo caso e la loro irripuducibilità nel presente Atto, la colonna "**Valore Medio 2005**" riporta il **valore medio di mercato, aggiornato al 2005**, in Euro x mq, indicando poi talvolta solo genericamente i fattori che modificheranno tale valore di volta in volta, per giungere al **canone annuale effettivo** per

ogni singolo caso: a tal fine, per quanto non espressamente indicato nella predetta colonna “**Valore Medio 2005**”, si fa riferimento ai criteri estimativi indicati nella nota dell’U.R.P.L. n. 23/04 del 3 febbraio 2004.

Rappresentano, invece, un’eccezione le tariffe relative ai canoni demaniali ad uso nautico (**G19**), validi solo per la Provincia di La Spezia, relativamente alla parte navigabile del Fiume Magra. I terreni demaniali ad uso nautico sono stati, infatti, suddivisi in due categorie:

- a) terreni demaniali ad uso turistico ricettivo (terreni concessionati ad operatori che svolgono attività connesse alla nautica da diporto);
- b) terreni demaniali ad uso privato (terreni rilasciati in concessione a privati).

Per la determinazione dei canoni di concessione sono state individuate tre fasce distinte in relazione alla distanza dei terreni demaniali dalla foce del corso d’acqua ed ai conseguenti diversi costi praticati dalle ditte operanti nel settore per l’attracco ed il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto.

Relativamente al Fiume Magra, unico corso d’acqua navigabile della Provincia della Spezia, per le varie fattispecie elencate in Tabella A (G19), sono state prese in considerazione tre zone come di seguito indicate:

- 1a fascia: dalla linea di foce sino al ponte della Colombiera (ml. 2200 circa)
- 2a fascia: dal ponte della Colombiera sino alla linea di navigabilità (ml. 1520 circa)
- 3a fascia: a monte della linea di navigabilità

Per quanto non espressamente indicato nella colonna “**Valore Medio 2005**”, al codice **G19** “**Uso nautico**”, si fa riferimento ai criteri estimativi indicati nell’allegato alla nota della Provincia di La Spezia n. 30654 del 30 luglio 2004.

Le Tabelle B “**ATTRAVERSAMENTI AEREI CON O SENZA OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE**” e C “**EDIFICI**”, sono state ricavate in base alla normativa vigente ed alla prassi consolidata durante il periodo di gestione del demanio idrico da parte dell’Agenzia del Demanio.

E’ fatta, comunque, salva l’applicazione di normative speciali, quali le leggi in materia di contratti agrari, che prevedano, tra l’altro, criteri diversi di determinazione del canone concessorio.

3) ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esentati dal pagamento del canone:

- a) lo Stato ai sensi della normativa vigente (art. 1 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827);
 - b) la costruzione di piste, viali o quant’altro realizzati con finalità di protezione civile;
 - c) piccoli interventi richiesti da portatori di handicap al fine di realizzare opere su terreno demaniale per il superamento di barriere architettoniche.
2. Si applica il minimo ricognitorio, da calcolarsi con riferimento ad un solo attraversamento, nel caso di realizzazione di piste di esbosco, così come definite dalla normativa regionale, che comportino la necessità di più attraversamenti.
3. Il canone annuo è ridotto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 1 e 2, c.2 della L. 390/1986¹ e 7 c. 2 del D.P.R.

¹ 1. L’Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

41/2001².

4. Sono sottoposti al pagamento del canone intero tutti gli altri soggetti, quali, per esempio, Autostrade e Ferrovie, aventi natura giuridica privata.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.

2. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti Parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della *Costituzione*. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 1.

² 7. Requisiti della concessione.

2. Il canone annuo è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'Ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone è adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

TABELLA A

OCCUPAZIONI DI GRETO O PERTINENZE FLUVIALI		
Codici	Tipologia Aree	Valore Medio 2005
<u>G01</u>	AREE DI PERTINENZA DI NEGOZI – CENTRI COMMERCIALI - ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - DEPOSITO ALL'APERTO - STOCCAGGIO E SEPARAZIONE - PERTINENZA CINEMATOGRAFI	50,76 € x mq (con incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per usabilità e Comune di appartenenza)
<u>G02</u>	AREE DI PERTINENZA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - AUTOLAVAGGI	140,98 € x mq (con incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per bacino di utenza veicolare e Comune di appartenenza)
<u>G03</u>	AREE DI PERTINENZA DI FRANTOI E IMPIANTI DI BETONAGGIO	56,40 € x mq (con incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per usabilità e Comune di appartenenza)
<u>G04</u>	AREE PER CABINE ELETTRICHE - CABINE TELEFONICHE ED AREE DI PERTINENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI (gas, acqua e similari)	Sino a 12 mq: minimo ricognitorio Oltre: minimo ricognitorio + 10 € x metri quadri in eccedenza
<u>G05</u>	TABELLONI PUBBLICITARI - PALI E ANTENNE - MENSOLE – SENSORI - TRALICCI	Minimo ricognitorio. Per Tabelloni sino a 1 mq: minimo ricognitorio Oltre: minimo ricognitorio + 20% del minimo x mq in eccedenza
<u>G06</u>	ATTIVITA' AGRICOLE – SFALCIO D'ERBA	Sulla base dei valori agricoli medi ad ettaro, per tipo di coltura x area
<u>G07</u>	POSTEGGIO PRIVATO (SPONDALE O TOMBINATO) E POSTEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO (SPONDALE O TOMBINATO)	4.511,69 € x posto auto 11.279,23 € x posto mezzo pesante (con adeguamento per consistenza, densità abitativa, Comune di appartenenza e riduzione per posto pubblico)
<u>G08</u>	STRADE E PIAZZALI	11,28 € x mq (con adeguamento per Comune di appartenenza)
<u>G09</u>	OCCUPAZIONE TEMP. GRETO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, GIOSTRE E CIRCO (per max. 90 giorni)	Sino a 12 mq: minimo ricognitorio Oltre: minimo ricognitorio + 11,28 € x mq in eccedenza e frazioni

<u>G10</u>	OCCUPAZIONE TEMPORANEA VENDITA AMBULANTE - PONTEGGI	Fino a 50 mq di superficie: per 1° mese - minimo ricognitorio, per più mesi - minimo ricognitorio + 50% del minimo ricognitorio ogni mese. Oltre 50 mq: incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per Comune di appartenenza
<u>G11</u>	DISCARICHE AUTORIZZATE	(Minimo ricognitorio + 1,03 € x mc disc.) / n° anni
<u>G12</u>	AREE PER EDICOLE E CHIOSCHI	45,12 € x mq (con adeguamento per densità abitativa e Comune di appartenenza)
<u>G13</u>	SALE DI ATTESA -- TETTOIE - RICOVERO ATTREZZI	Sino a 15 mq: minimo ricognitorio Oltre: minimo ricognitorio + 5% del minimo x mq in eccedenza (con adeguamento per Comune di appartenenza)
<u>G14</u>	ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE, MANEGGIO	14,09 € x mq (con incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per usabilità e Comune di appartenenza)
<u>G15</u>	AREE DI PERTINENZA DI POSTI DI PRONTO SOCCORSO	Minimo ricognitorio quale indennità di occupazione
<u>G16</u>	OPERE DI DIFESA SPONDALE - SISTEMAZIONE ALVEO	14,09 € x mq di superficie occupata (con adeguamento per miglioria a monte indotta)
<u>G17</u>	AREE DI PERTINENZA DI ABITAZIONI AD USO PRIVATO	28,19 € x mq (con incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per usabilità e Comune di appartenenza)
<u>G18</u>	PARCHI, GIARDINI, ORTI	11,28 € x mq (con incremento per fascia di consistenza ed adeguamento per Comune di appartenenza)
<u>G19</u>	USO NAUTICO (<u>Attracco natanti</u> , area attrezzata, specchio acqueo, pontili non adiacenti alla sponda, pontili adiacenti alla sponda; giardini, parcheggi ed <u>aree di manovra a servizio della nautica</u>) Valore minimo riportato: per aree di manovra Valore massimo riportato: per attracco natanti Valori intermedi non riportati per fattispecie quali: area attrezzata, specchio acqueo, pontili adiacenti o non alla sponda, giardini e parcheggi a servizio della nautica	<u>Uso turistico – ricettivo:</u> 1° fascia: val. min. 1,20 € x mq – max. 45,55 € x mq 2° fascia: val. min. 0,90 € x mq – max. 34,15 € x mq 3° fascia: val. min. 22,75 € x mq – max. 0,60 € x mq <u>Uso privato</u> 1° fascia: val. min. 2,40 € x mq – max. 91,10 € x mq 2° fascia: val. min. 1,80 € x mq – max. 68,30 € x mq 3° fascia: val. min. 1,20 € x mq – max. 45,50 € x mq

<u>G20</u>	DEPURATORE	Minimo ricognitorio
<u>G21</u>	ATTIVITA' ESTRATTIVE	<u>Ghiaia e sabbia pronta:</u> Vers. Padano 4,85 € x mc Vers. Tirrenico 5,58 € x mc <u>Misto da vagliare:</u> Vers. Padano e Tirrenico: 3,95 € x mc <u>Misto sabbia e limo argilloso - terroso</u> 3,33 € x mc
<u>G22</u>	SERVITU' DI PASSAGGIO E PASSO CARRABILE	Minimo ricognitorio

TABELLA B

ATTRAVERSAMENTI AEREI CON O SENZA OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE		
Codici	Tipologia Aree	Valore Medio 2005
<u>I01</u>	PONTI – PASSERELLE E GUADI	28,19 € x mq: a servizio abitazioni 14,09 € x mq: per viabilità 54,60 € x mq: a servizio delle altre varie attività (con incremento per aggiunta di pile in alveo ed adeguamento per Comune di appartenenza)
<u>I02</u>	LINEE ELETTRICHE AEREE (Senza infissione di pali o mensole e senza posa di cavi)	Tra 0 e 400 volts: € 4,13 tra 400 e 30.000 volts: € 61,97 tra 30.000 e 150.000 volts: € 80,57 tra 150.000 e 250.000 volts: 123,95 Maggiori di 250.000: € 185,92
<u>I04</u>	SCARICHI INDUSTRIALI - ACQUE DOMESTICHE - ACQUE METEORICHE	75,01 euro per singola tubazione fino a 300 mm di diametro o 0,07 mq di superficie occupata. Per ciascuna fascia di diametro (100 mm) o superficie occupata successiva + 10% della fascia precedente a quella considerata

<u>105</u>	LINEE TELEFONICHE - FIBRE OTTICHE - TELEFERICHE	Minimo ricognitorio x n° attravers. (Solo attraversamento aereo, senza infissione di pali o mensole) Previsto incremento per presenza di impianto in area demaniale.
<u>106</u>	TUBAZIONI IN SUBALVEO O AGGRAFFATE LONGITUDINALI (acquedotti, fognature, gasdotti, elettrodotti, oleodotti, linee telefoniche, depurazione)	Fino a 50 mm di diametro: 0,57 € x m, con aumento per incremento di diametro e correzione lineare per lunghezza della tubazione (con adeguamento per Comune di appartenenza)
<u>107</u>	TUBAZIONI TRASVERSALI ALL'ALVEO (acquedotti, fognature, gasdotti, elettrodotti, oleodotti, linee telefoniche, depurazione,)	Minimo ricognitorio x coefficiente moltiplicativo occupazione in pianta (min. = 1 fino a 50 mm. - max = 1,7 da 660 a 700 mm diam) x fascia lunghezza tubazione.
<u>108</u>	GALLERIE	451,17 € canone fisso
<u>109</u>	ACQUEDOTTI: BRIGLIE E OPERE DI PRESA	Minimo ricognitorio

TABELLA C

EDIFICI		
Codici	Tipologia Aree	Valore Medio 2005
<u>CAP01</u>	CAPANNONI INDUSTRIALI	595,13 € (con adeguamento in funzione della consistenza, del deprezzamento per vetustà od obsolescenza ed adeguamento per accessibilità e Comune di appartenenza)
<u>FAP02</u>	FABBRICATI	977,00 € in funzione della tipologia - Civile A2, Economico A3, Popolare A4, Ultrapopolare A5 (con adeguamento in funzione della consistenza, del deprezzamento per vetustà od obsolescenza ed adeguamento per accessibilità e Comune di appartenenza)

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.11.2005

N. 99

Comune di Dolceacqua (IM) - Rettifica delle tavole di zonizzazione - Tavole P1 e P2 in scala 1:5000 - allegate al D.P.G.R. n. 269 del 7.8.1998, concernente l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) Gli elaborati cartografici denominati "All. A: tav. P1, zonizzazione" e "All. B: tav. P2, zonizzazione", allegati al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 269 del 7.8.1998, di approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Dolceacqua, sono rettificati nei termini in premessa indicati;
- 2) Gli stralci cartografici delle Tavole P1 e P2 contenenti la rettifica come sopra apportata, debitamente vistati dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà reso noto, a cura del Comune, con le stesse forme di pubblicità cui è stato sottoposto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 269/1998.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.11.2005

N. 100

Comune di Vobbia (GE) - Approvazione di variante agli artt. 2 e 3 del Regolamento Edilizio concernenti la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata la variante agli artt. 2 e 3 del Regolamento Edilizio del Comune di Vobbia concernente la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 19 del 28.06.2005;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Vobbia a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.11.2005

N. 101

Comune di S. Stefano D'Aveto (GE) - Approvazione di variante all'art. 8 del Regolamento Edilizio concernente

composizione e durata della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, a condizione dell'osservanza della prescrizione in premessa richiamata, la variante all'art. 8 del Regolamento Edilizio del Comune di S.Stefano d'Aveto concernente la composizione e la durata della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 23 del 22.07.2005;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di S.Stefano d'Aveto a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.11.2005 N. 102

Comune di Cesio (IM) - Approvazione della variante all'art. 8 del regolamento edilizio concernente la composizione e la durata della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata la variante all'art. 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Cesio concernente la composizione e la durata della Com-

missione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 26.05.2005;

- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cesio a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.11.2005 N. 103

Comune di Albenga (SV) - Approvazione di variante all'art. 1 del Regolamento Edilizio concernente composizione e durata della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, la variante all'art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Albenga concernente composizione e durata della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 43 in data 03.08.2005;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Albenga a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.11.2005

N. 104

**Comune di Albissola Marina (SV) -
Approvazione di variante all'art. 5 del
Regolamento Edilizio concernente la
composizione della Commissione Edi-
lizia.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata la variante all'art. 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Albissola Marina concernente la composizione della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 42 del 29.08.2005;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Albissola Marina a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

28.11.2005

N. 106

**Camera di Commercio Industria Agri-
cultura e Artigianato di Imperia - desi-
gnazione rappresentante regionale.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di designare, ai sensi dell'art. 17, primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di revisore effettivo di competenza regionale, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Imperia:

Marcello De Michelis nato ad Imperia il 5 luglio 1963

che risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO PRODUZIONI
AGROALIMENTARI**

04.11.2005

N. 2518

**Elenco delle domande ammissibili, ai
sensi della D.G.R. n. 86/2001, relativo
alla ristrutturazione e riconversione
vigneti per la campagna 2005/2006.
Approvazione.**

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17.05.1999 e i successivi aggiornamenti relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ;

Visto il Regolamento CE n. 1227/00 della Commissione del 31.05.2000, che stabilisce modalità di applicazione del precitato Reg. CE 1493/99;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 30.01.2001: "Reg (CE) n.1493/99 artt. 11-15. "Approvazione del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti": linee guida e modalità di concessione dei contributi per la campagna 2000-2001", così come modificata dalle DGR n. 352/01, DGR n. 564/01, DGR n. 354/05 e DGR n. 792/05;

Vista la Decisione CE C (2005) 3738 def. del 10 ottobre 2005 che fissa, per la campagna 2005/2006, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi del Reg.CE 1493/99;

Considerato che in base a quanto previsto dalla suddetta DGR n.86/01 e successivi aggiornamenti le sedi del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari devono istruire le domande per il contributo previsto dal citato Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti, e trasmettere gli elenchi provinciali delle domande considerate ammissibili;

Viste le note prot.n.2699 del 20.09.2005, prot. n. 4408 del 30.09.2005, prot. n. 958 del 30.09.2005 e prot. 6480 del 27.10.2005 inviate rispettivamente dalle sedi di La Spezia, Savona, Genova e Imperia del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive di trasmissione dell'elenco delle domande ammissibili al contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Presso atto che a seguito delle verifiche istruttorie dei suddetti Uffici del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari sulle domande presentate ai sensi della DGR n.86/01, risultano ammissibili 38 domande, presentate, ordinate nel seguente prospetto secondo i criteri prioritari e punteggi stabiliti dalla citata DGR.

N. progr.	BENEFICIARIO		IAP	Denominazione Zona viticola	Misura	Prov.	Sup. ammessa	Punti
	Cognome	Nome					(ha)	
1	MERANO (IL POGGIO DEI GORLERI)	DAVIDE	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,7296	11
2	NERI	DAVIDE	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	1,3000	11
3	FELLEGARA	PAOLO	Si	DOC Cinque Terre	b	SP	0,2060	11
4	PETACCHI	ROBERTO	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	0,6500	11
5	DESTEFANI	ANTONELLO	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1494	11
6	SOMMARIVA	AGOSTINO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,3300	11
7	MINNITI	FRANCASCA	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1065	11
8	CESARE	CATIA	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	1,0000	10
9	PARMA	DANIELE	Si	DOC Val Polcevera	b	GE	0,2400	10
10	DALLORTO	LUCA	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1329	8
11	SIFFREDI (AZ.AGRICOLA "LA CASETTA" S.S.)	LORENA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1200	8
12	ROVALDI	CRISTINA	Si	DOC Ormeasco	b	IM	0,1932	8
13	GAGGINO	DOMENICO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,1440	8
14	ASCHERO	CARMELA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,2070	8
15	VIO	GIOBATTÀ	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,3042	8
16	RICCIOTI	CARMEN	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1100	8
17	PINO	M. ANTONELLA	Si	DOC Val Polcevera	d	GE	0,6232	6
18	COPPOLA	GERARDO	Si	IGT Colline Genovesato	b	SP	1,6900	5
19	LUGANO(BISSON SOC. AGR DI LUGANO MARTA E PIER LUIGI S.S.)	MARTA	No	DOC Val Polcevera	b	GE	0,4000	9
20	LUGANO(BISSON SOC. AGR DI LUGANO MARTA E PIER LUIGI S.S.)	MARTA	No	DOC Val Polcevera	d	GE	1,4100	9
21	ANGELINI	LAURA	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,5400	8
22	BASSO	GIOVANNI	No	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,1700	8
23	ZAPPA	ROSSANA	No	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,6000	8
24	FONTANAVIA	MARINO	No	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,5500	8
25	CASTELLA	ANGELO	No	DOC Ormeasco	b	IM	0,4386	8
26	MONDA	ANIELLO	No	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,2300	8
27	SPAGNOLO	DANIELA	No	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1900	8
28	PARMEGGIANI	MARIO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,8610	8
29	FERRARI	PIER DOMENICO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2000	8
30	NICOLA	ANSELMI	No	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1000	8
31	PICEDI	NINO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	1,4700	8
32	BEGHI	MARIA	No	DOC Cinque Terre	b	SP	0,1575	7
33	FEDERICI	ANDREA	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2000	6
34	FERRARI	LUCA	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	0,2900	5
35	FEDERICI	STEFANO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2418	5
36	FEDERICI	GIULIO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2390	5
37	DE NEVI	IVANO	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	1,0200	2
38	MANFREDI	ANTONELLA	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	0,8500	0

Ritenuto pertanto necessario:

1. approvare l'elenco regionale delle domande ammissibili presentate ai sensi della DGR n. 86/01, così come modificata dalle DGR n. 352/01, DGR n. 564/01, DGR n. 354/05 e DGR n. 792/05.
2. Rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle domande finanziabili a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del Decreto di ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e

riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006 assegnati all'Italia con la citata decisione CE C (2005) 3738 def. del 10 ottobre 2005;

DECRETA

1. approvare l'elenco regionale delle domande ammissibili, ai fini della concessione dei contributi per la ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2005/2006, presentate ai sensi della DGR n. 86/01, così come modificata dalle DGR n. 352/01, DGR n. 564/01, DGR n. 354/05 e DGR n. 792/05:

N. progr.	BENEFICIARIO		IAP	Denominazione Zona viticola	Misura	Prov.	Sup. ammessa (ha)	Punti
	Cognome	Nome						
1	MERANO (IL POGGIO DEI GORLERI)	DAVIDE	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,7296	11
2	NERI	DAVIDE	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	1,3000	11
3	FELLEGARA	PAOLO	Si	DOC Cinque Terre	b	SP	0,2060	11
4	PETACCHI	ROBERTO	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	0,6500	11
5	DESTEFANI	ANTONELLO	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1494	11
6	SOMMARIVA	AGOSTINO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,3300	11
7	MINNITI	FRANCASCA	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1065	11
8	CESARE	CATIA	Si	DOC Colli di Luni	b	SP	1,0000	10
9	PARMA	DANIELE	Si	DOC Val Polcevera	b	GE	0,2400	10
10	DALLORTO	LUCA	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1329	8
11	SIFFREDI (AZ.AGRICOLA "LA CASETTA" S.S.)	LORENA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1200	8
12	ROVALDI	CRISTINA	Si	DOC Ormeasco	b	IM	0,1932	8
13	GAGGINO	DOMENICO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,1440	8
14	ASCHERO	CARMELA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,2070	8
15	VIO	GIOBATTA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,3042	8
16	RICCIOTTI	CARMEN	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1100	8
17	PINO	M. ANTONELLA	Si	DOC Val Polcevera	d	GE	0,6232	6
18	COPPOLA	GERARDO	Si	IGT Colline Genovesato	b	SP	1,6900	5
19	LUGANO(BISSON SOC. AGR DI LUGANO MARTA E PIER LUIGI S.S.)	MARTA	No	DOC Val Polcevera	b	GE	0,4000	9
20	LUGANO(BISSON SOC. AGR DI LUGANO MARTA E PIER LUIGI S.S.)	MARTA	No	DOC Val Polcevera	d	GE	1,4100	9
21	ANGELINI	LAURA	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,5400	8
22	BASSO	GIOVANNI	No	DOC Riv.Lig.Ponente	b	SV	0,1700	8
23	ZAPPA	ROSSANA	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,6000	8
24	FONTANAVIA	MARINO	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,5500	8
25	CASTELLA	ANGELO	Si	DOC Ormeasco	b	IM	0,4386	8
26	MONDA	ANIELLO	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,2300	8
27	SPAGNOLO	DANIELA	Si	DOC Rosse di Dolceacqua	b	IM	0,1900	8
28	PARMEGGIANI	MARIO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,8610	8
29	FERRARI	PIER DOMENICO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2000	8
30	NICOLA	ANSELMI	Si	DOC Riv.Lig.Ponente	b	IM	0,1000	8
31	PICEDI	NINO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	1,4700	8
32	BEGHI	MARIA	No	DOC Cinque Terre	b	SP	0,1575	7
33	FEDERICI	ANDREA	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2000	6
34	FERRARI	LUCA	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	0,2900	5
35	FEDERICI	STEFANO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2418	5
36	FEDERICI	GIULIO	No	DOC Colli di Luni	b	SP	0,2390	5
37	DE NEVI	IVANO	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	1,0200	2
38	MANFREDI	ANTONELLA	No	IGT Golfo dei Poeti	b	SP	0,8500	0

2. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dell'elenco delle domande finanziabili, a seguito dell'approvazione del Decreto di ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006 assegnati all'Italia con decisione CE C (2005) 3738 def. del 10 ottobre 2005 citata nelle premesse;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, notifica o comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Maurizio Carmisciano

**REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TURISMO
CULTURA SPORT SPETTACOLO
Servizio Coordinamento
Organizzazione Turistica
Territoriale**

Elenco delle Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale alla data del 22.11.2005, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 e successive modificazioni, "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", così come previsto dall'art. 2, comma 4.

(segue allegato)

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PRO LOCO	COMUNE	PROVINCIA	N. ATTO	DATA
1	CAMPO LIGURE	Campo Ligure	Genova	723	10.02.77
2	CROCEFIESCHI	Crocefieschi	Genova	724	10.02.77
3	MILLESIMO	Millesimo	Savona	725	10.02.77
4	PRO OLIVETTA SAN MICHELE	Olivetta	Imperia	726	10.02.77
5	PIGNA	Pigna	Imperia	727	10.02.77
6	PRO TRIORA	Triora	Imperia	728	10.02.77
7	SEN. ING. G. BORELLI	Pieve di Teco	Imperia	989	24.02.77
8	PRO CASTELVITTORIO	Castelvittorio	Imperia	990	24.02.77
9	PRO COLLE DI NAVA	Pornassio	Imperia	991	24.02.77
10	ISOLABONA	Isolabona	Imperia	992	24.02.77
11	NICOLO' PAGANINI	Carro	La Spezia	997	24.02.77
12	CARPASIO	Carpasio	Imperia	1611	31.03.77
13	GORRETO	Gorreto	Genova	4190	15.09.77
14	REZZOAGLIO	Rezzoaglio	Genova	4191	15.09.77
15	ROVEGNO	Rovegno	Genova	4192	15.09.77
16	LUCINASCO	Lucinasco	Imperia	4193	15.09.77
17	CANCELLATA	-----	-----	-----	-----
18	MATTARANA PASSO DEL BRACCO	Carrodano	La Spezia	4721	20.10.77
19	BORGHETTO S. SPIRITO	Borghetto S. Spirito	Savona	3624	07.09.78
20	REZZO	Rezzo	Imperia	3625	07.09.78
21	PANTASINA DI VASIA	Vasia	Imperia	4334	20.10.78
22	PROPATA CAPRILE	Propata	Genova	4335	20.10.78
23	VARESE LIGURE	Varese Ligure	La Spezia	4748	16.11.78
24	MENDATICA	Mendatica	Imperia	4749	16.11.78
25	LUMARZO	Lumarzo	Genova	4750	16.11.78
26	ZUCCARELLO	Zuccarello	Savona	5304	04.12.78
27	PIEVE LIGURE	Pieve Ligure	Genova	175	25.01.79
28	BOISSANO	Boissano	Savona	176	25.01.79
29	BARGAGLI	Bargagli	Genova	177	25.01.79
30	RIVA LIGURE	Riva Ligure	Imperia	178	25.01.79
31	VEZZANO LIGURE	Vezzano Ligure	La Spezia	4392	04.10.79
32	ALTA VALLE IMPERO	Borgomaro	Imperia	5237	15.11.79
33	CASTELLARO	Castellaro	Imperia	1369	20.03.80
34	PIETRABRUNA	Pietrabruna	Imperia	2094	17.04.80
35	LEIVI	Leivi	Genova	2215	28.04.80
36	TESTICO	Testico	Savona	3122	29.05.80
37	MONTEROSSO AL MARE NELLE 5 TERRE	Monterosso al Mare	La Spezia	3676	26.06.80
38	OSIGLIA	Osiglia	Savona	5440	09.10.80
39	PRO AIROLE VAL ROYA	Airole	Imperia	108	14.01.81
40	ZIGNAGO	Zignago	La Spezia	4043	16.07.81
41	GARLENDIA	Garlenda	Savona	5944	05.11.81

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PRO LOCO	COMUNE	PROVINCIA	N. ATTO	DATA
42	ROCCA VIGNALE	Roccapignale	Savona	2541	20.05.82
43	FONTANIGORDA	Fontanigorda	Genova	2743	27.05.82
44	BORMIDA	Bormida	Savona	2742	27.05.82
45	MURIALDO	Murialdo	Savona	3746	15.07.82
46	SERRA RICCO	Serra Ricco'	Genova	2881	02.06.82
47	CESIO	Cesio	Imperia	3388	08.07.82
48	ALBENGA	Albenga	Savona	3745	15.07.82
49	PLODIO	Plodio	Savona	4020	29.07.82
50	TIGLIETO	Tiglieto	Genova	4148	05.08.82
51	ALTARE	Altare	Savona	4147	05.08.82
52	URBE	Urbe	Savona	4640	08.09.82
53	VALBREVENNA	Valbrevenna	Genova	4638	08.09.82
54	BAIARDO	Baiardo	Imperia	4639	08.09.82
55	ROSSIGLIONE	Rossiglione	Genova	4637	08.09.82
56	CAMPOROSSO	Camporosso	Imperia	4641	08.09.82
57	CANCELLATA				
58	SESTA GODANO	Sesta Godano	La Spezia	5061	07.10.82
59	VOBBIA	Vobbia	Genova	5059	07.10.82
60	DELL'ULIVO TORRIA	Chiusanico	Imperia	5372	21.10.82
61	PALLARE	Pallare	Savona	6642	16.12.82
62	BARDINETO	Bardineto	Savona	87	20.01.83
63	CANCELLATA	----	----	----	-----
64	BOGLIASCO	Bogliasco	Genova	3945	07.07.83
65	VALLEBONA	Vallebona	Imperia	3610	16.06.83
66	VESSALICO	Vessalico	Imperia	3611	16.06.83
67	MONEGLIA	Moneglia	Genova	4178	14.07.83
68	SORI	Sori	Genova	4577	04.08.83
69	MONTEGROSSO PIAN LATTE	Montegrosso Pian Latte	Imperia	4576	29.07.83
70	COSTA BACELEGA	Valle Arroscia Comune Ranzo	Imperia	5024	08.09.83
71	CALIZZANO	Calizzano	Savona	5023	08.09.83
72	PONTEDASSIO	Pontedassio	Imperia	5637	13.10.83
73	SCOFFERA	Davagna	Genova	6902	09.12.83
74	DOLCEACQUA	Dolceacqua	Imperia	2408	03.05.84
75	RONCO SCRIVIA	Ronco Scrivia	Genova	3184	07.06.84
76	CANCELLATA	----	----	----	----
77	CANCELLATA	----	----	----	----
78	COMUNE PORTOVENERE	Portovenere	La Spezia	6919	21.12.84
79	STELLANELLO	Stellanello	Savona	2130	11.04.85
80	CANCELLATA	-----	-----	-----	-----
81	APRICALE	Apricale	Imperia	2128	11.04.85
82	VAL DI NEVA	Erli	Savona	159	20.01.86
83	CENGIO	Cengio	Savona	586	27.02.86
84	TERZORIO	Terzorio	Imperia	920	20.03.86
85	TAVARONE	Maissana	La Spezia	1002	12.03.87
86	MONTALDO LIGURE	Montaldo Ligure	Imperia	1137	19.03.87
87	MOLINI DI TRIORA	Molini di Triora	Imperia	2274	14.05.87
88	VENDONE	Vendone	Savona	3351	02.07.87
89	BORZONASCA	Borzonasca	Genova	3696	23.07.87

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PRO LOCO	COMUNE	PROVINCIA	N. ATTO	DATA
90	COSSERIA	Cosseria	Savona	3697	23.07.87
91	MASSIMINO	Massimino	Savona	3842	30.07.87
92	MALLARE	Mallare	Savona	4185	01.09.87
93	DEGO	Dego	Savona	294	04.02.88
94	CICAGNA	Cicagna	Genova	2352	18.05.88
95	ORTOVERO	Ortovero	Savona	3108	23.06.88
96	VILLANOVA D'ALBENGA	Villanova D'Albenga	Savona	3109	23.06.88
97	BERGEGGI	Bergeggi	Savona	4410	01.09.88
98	RECCO	Recco	Genova	4411	01.09.88
99	SAN LORENZO AL MARE	San Lorenzo al Mare	Imperia	4412	01.09.88
100	ORTONOVO	Ortonovo	La Spezia	292	01.02.90
101	CALICE LIGURE CARBUTA	Calice Ligure	Savona	2725	14.06.90
102	CERIANA	Ceriana	Imperia	3222	19.07.90
103	POMPEIANA	Pompeiana	Imperia	3222	19.07.90
104	COSTARAINERA	Costarainera	Imperia	4782	30.10.90
105	STELLA	Stella Fraz. S. Giovanni	Savona	2554	31.05.91
106	DIANO BORGANZO	Diano S. Pietro Fraz. Borganzo	Imperia	1835	24.04.92
107	CASANOVA LERRONE	Casanova Lerrone	Savona	1836	24.04.92
108	COSIO D'ARROSCIA	Cosio d'Arroscia	Imperia	3215	03.07.92
109	ALTA VALLE DIANESE	Diano Arentino Fraz. Diano Borello	Imperia	1782	14.05.93
110	SERENELLA	Riccò del Golfo	La Spezia	1781	14.05.93
111	ARCOLANA	Arcola	La Spezia	2573	23.06.93
112	MONTEMARCELLO	Ameglia Fraz. Montemarcello	La Spezia	3857	03.09.93
113	CITTÀ' DI CAIRO MONTENOTTE	Cairo Montenotte	Savona	4013	10.09.93
114	MASONE	Masone	Genova	6213	17.12.93
115	ONZO	Fraz. Capitolo Onzo	Savona	1135	11.03.94
116	AVEGNO	Avegno	Genova	1848	31.03.94
117	CANCELLATA	----	----	----	----
118	D'ARROSCIA	Aquila d'Arroscia	Imperia	6984	07.10.94
119	CANCELLATA	----	----	----	----
120	CASTELBIANCO	Castelbianco	Savona	872	03.04.96
121	CASTELNUOVO M.	Castelnuovo M.	La Spezia	4138	29.11.96
122	CAMOGLI	Camogli	Genova	2075	06.05.97
123	BONASSOLA	Bonassola	La Spezia	2191	12.06.97
124	CASTELVECCHIO ROCCABARBENA	Castelvecchio Roccabarbena	Savona	4395	31.10.97
125	USCIO	Uscio	Genova	755	27.03.98
126	BALESTRINO	Balestrino	Savona	1057	24.04.98
127	NE	Val Graveglia	Genova	74	23.06.98
128	VEZZI PORTIO	Vezzi Portio	Savona	1858	24.08.99
129	CITTÀ' DI BRUGNATO	Brugnato	La Spezia	2089	24.09.99

N. D'ORDINE	DENOMINAZIONE PRO LOCO	COMUNE	PROVINCIA	N. ATTO	DATA
130	CERIALE	Ceriale	Savona	898	20.04.00
131	ZOAGLI	Zoagli	Genova	1332	05.06.00
132	CASARZA LIGURE	Casarza Ligure	Genova	1338	05.06.00
133	PROGETTO CERVO	Cervo	Imperia	2891	13.12.00
134	PRO LOCO CISANO SUL NEVA	Cisano Sul Neva	Savona	2307	25.10.01
135	LEVERONE	Borghetto d'Arroscia	Imperia	870	15.05.02
136	PRO LOCO MIOGLIA	Mioglia	Savona	1147	13.06.02
137	PRO LOCO CARCARE	Carcare	Savona	1148	13.06.02
138	ARMO	Armo	Imperia	632	04.04.03
139	PRO LOCO SOLDANO	Soldano	Imperia	2084	07.10.03
140	PRO LOCO GORRA E OLLE	Finale Ligure	Savona	2668	25.11.03
141	PRO LOCO VILLA VIANI	Pontedassio	Imperia	2829	09.12.03
142	PROLOCO PEGLI	Genova	Genova	444	18.03.04
143	PRO LOCO PIGNONE	Pignone	La Spezia	445	18.03.04
144	PRO LOCO ARNASCO	Arnasco	Savona	695	23.04.04
145	PRO LOCO DUE CASTELLI	Calice al Cornoviglio	La Spezia	1625	09.08.04
146	PRO LOCO LAIGUEGLIA	Laigueglia	Savona	1626	09.08.04
147	PRO LOCO SPOTORNO	Spotorno	Spotorno	3036	30.12.04
148	PRO LOCO SASSO	Bordighera	Imperia	1091	18.05.05
149	PRO LOCO INTEMELIA	Ventimiglia	Imperia	1092	18.05.05
150	PRO LOCO PONTE VECCHIO	Borghetto Vara	La Spezia	2591	11.05.05

CIRCOLARE N. 2
Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Ambientale
Settore Staff di Dipartimento e
Affari Giuridici
(Prot. n. 160220/504 del 16.11.2005)

Integrazione ed aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare esplicativa della legge regionale 06.08.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

L'applicazione della legge regionale n. 24/2001 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ha fatto emergere alcuni problemi interpretativi - segnalati in numerose richieste di parere da parte di Comuni e Province e sollevati, anche, in sede di contenzioso e di richieste di chiarimenti posti dall'Autorità Giudiziaria - che, considerata la loro rilevanza generale, richiedono una integrazione ed aggiornamento delle indicazioni a suo tempo fornite nella circolare regionale esplicativa della legge del 16.01.2002, nei termini di seguito esposti.

1. Requisiti in ordine alla preesistenza di locali sottotetto per l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2 della l.r. 24/2001.

Come noto il primo presupposto per l'applicazione della legge in questione è la preesistenza di un sottotetto come definito dal relativo articolo 1, comma 2.

Detta legge non ha, peraltro, dettato limiti di altezza minima che i locali esistenti debbono possedere per poter essere qualificati come sottotetti, con conseguente applicabilità agli stessi dello speciale regime introdotto dalla legge medesima: a fronte di ciò si sono registrati casi di applicazione a spazi qualificati come sottotetti la cui oggettiva esiguità consistenza ha fatto sorgere dubbi sulla configurabilità della preesistenza di locali di natura accessoria atti a fondare l'applicabilità della disciplina in argomento.

Al riguardo, rispetto alle indicazioni di detta circolare regionale, si ritiene di fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

Non è configurabile la preesistenza di locali sottotetto suscettibili di recupero ai sensi della legge a riferimento nel caso di spazi aventi

un'altezza talmente esigua da essere qualificabili soltanto come "intercapedini orizzontali (came-re d'aria)", aventi principalmente funzione di isolamento dei piani sottostanti.

Conseguentemente occorre che ciascuna Autorità comunale verifichi e valuti, caso per caso, in primo luogo se siano configurabili o meno volumi sottotetto preesistenti nei termini in precedenza precisati, tenuto anche conto che tali interventi, alla luce di quanto più oltre verrà precisato sub paragrafo 3, per ritenersi riconducibili alle fattispecie di cui alla legge in parola e, quindi, ad interventi classificabili di ristrutturazione edilizia, dovrebbero comportare circoscritti incrementi della volumetria originaria, e cioè quelli esclusivamente necessari per il raggiungimento dell'altezza media interna prevista dall'art. 2, comma 6.

Le considerazioni in precedenza espresse non valgono, ovviamente, nel caso in cui un Comune abbia già provveduto ad introdurre nella propria disciplina urbanistica specifiche previsioni per l'applicazione della l.r. 24/2001.

2. Inapplicabilità della disciplina delle distanze tra costruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968.

In via preliminare va evidenziato che la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968 (che prescrive la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti da osservare nella realizzazione di nuovi edifici in zone diverse dai centri storici), opera in Liguria soltanto con riferimento agli S.U.G. assoggettati alla legislazione previgente rispetto alla l.r. n. 36/1997 e s. m. (legge urbanistica regionale), mentre detta disposizione non è più operante nei Comuni dotati di P.U.C., come risulta dall'articolo 88, comma 1, lettera a), n. 4 della citata l.r. 36/1997 che espressamente ne prevede la sostituzione, essendo la regolamentazione delle distanze tra costruzioni demandata al PUC che, nelle relative norme, prescrive i relativi parametri a seconda dei diversi contesti urbanistici di riferimento.

Rispetto agli interventi di recupero dei sottotetti assenti a norma della citata l.r. 24/2001 si ritiene che il suddetto articolo 9 non sia applicabile in quanto trattasi di interventi ascrivibili, sotto il profilo formale e sostanziale, nella categoria della "ristrutturazione edilizia", come oggi

definita dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001 e s.m. (si noti che quest'ultima disposizione ha espressamente riconosciuto che nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche interventi comportanti "aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.....), e non riconducibili, invece, nella categoria degli interventi di "nuova costruzione" i quali, come tali, sono assentibili in caso di Comune dotato di Piano Regolatore Generale, nel rispetto del parametro delle distanze sancito nel ridetto art. 9.

Invero, a dimostrazione che gli interventi in argomento concretano fattispecie di ristrutturazione edilizia, si ribadisce che gli stessi devono essere volti alla trasformazione della destinazione d'uso di locali sottotetto già esistenti aventi funzione accessoria e possono essere accompagnati da circoscritti incrementi delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, come già anticipato sub paragrafo 1), necessari per ottenere il rispetto dell'altezza media interna di 2,30 metri prescritta, come parametro minimo e massimo, dal ridetto art. 2, comma 6 della legge a riferimento.

In altri termini, semprechè detti incrementi volumetrici siano circoscritti agli aumenti delle altezze di colmo e di gronda indispensabili a consentire il raggiungimento dell'altezza interna prescritta per consentire il recupero a fini abitativi dei sottotetti non si verificano fattispecie di deroga rispetto al regime delle distanze più volte richiamato in quanto trattasi di assentire interventi di ristrutturazione edilizia che, in virtù di quanto in precedenza precisato, sono fuori dal campo di applicazione del suddetto art. 9 del D.M.

L'orientamento interpretativo sopra espresso è suffragato da una serie di pronunce giurisprudenziali e, in particolare, del TAR Lombardia-Sez. Brescia che, pronunciandosi in rapporto alle disposizioni della legge regionale lombarda sul recupero a fini abitativi dei sottotetti, analoga a quella ligure, ha affermato che "il recupero a fini abitativi dei sottotetti non costituisce la creazione di un piano aggiuntivo", bensì, per definizione normativa, mera ristrutturazione, ritenendo ammissibile la modifica dell'altezza al colmo e di gronda nei limiti del raggiungimento dell'altezza

media prescritta da detta legge (cfr sentenza n. 851 del 14.5.2002 nonché n. 771 del 7.9.2001 e n. 1176 del 18.09.2002).

Si segnala, per completezza informativa, che la questione in argomento è comunque oggetto di alcuni ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo rispetto ai quali la Regione intende sostenere l'orientamento interpretativo in precedenza riportato.

3. Derogabilità del parametro della superficie minima degli alloggi stabilito negli strumenti urbanistici generali.

Premesso che le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali sulla superficie minima degli alloggi costituiscono parametri di natura urbanistica - che, come tali, sono derogabili dal Comune in sede di rilascio dei titoli edilizi in applicazione della l.r. n. 24/2001, stante la facoltà di deroga espressamente sancita nell'articolo 2, comma 1, e nell'articolo 4 della stessa legge-, rispetto alle indicazioni fornite al riguardo nella citata circolare esplicativa a pagina 5, settima alinea, terzo periodo, si rende necessario una rettifica ed integrazione onde evitare interpretazioni confliggenti con le finalità e la portata della legge in argomento.

Più specificamente, è doveroso dare atto che, a seguito di approfondimento della questione sollevata recentemente da alcuni Comuni, è emerso che l'indicazione contenuta nella ridetta circolare circa la non derogabilità di tale parametro non risulta coerente con il dettato e con le finalità perseguite dalla l.r. n. 24/2001.

Si deve, infatti, riconoscere che le prescrizioni stabilite negli strumenti urbanistici generali recanti soglie minime per la dimensione degli alloggi, possono considerarsi derogabili ai sensi della citata legge, ferma restando, comunque, l'osservanza dei requisiti dimensionali stabiliti nell'articolo 3 del D.M. 5.7.1975 (recante i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), secondo cui "l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a 38 mq., se per due persone", stante la natura inderogabile propria delle disposizioni di detto atto normativo, secondo quanto già esplicitato nella ridetta circolare.

Ovviamente tale possibilità di deroga non tro-

va applicazione laddove il Comune si sia già avvalso della potestà di limitare l'applicazione di tale legge ai sensi dell'art. 7 della ridetta legge in relazione alle specificità del proprio territorio, nei termini puntualizzati nel successivo paragrafo 4.

4. Facoltà dei Comuni di introdurre limitazioni e prescrizioni all'applicabilità della l.r. 24/2001 dopo il 05.03.2002.

Come è noto l'art. 7 della legge regionale in parola ha attribuito ai Comuni la facoltà di limitare l'applicazione della stessa legge e la sua portata derogatoria mediante apposita deliberazione comunale da adottarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Nella circolare esplicativa si è precisato che le scelte comunali assunte in applicazione di tale norma possono essere successivamente affinate anche alla luce dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata nell'esercizio del generale potere di pianificazione del proprio territorio spettante a ciascuna Civica Amministrazione.

Al riguardo è necessario chiarire che il mancato esercizio da parte dei Comuni, nei termini di cui al ridetto art. 7, della possibilità di limitare la generale portata derogatoria della legge non preclude la facoltà per i Comuni medesimi di disciplinare, all'interno di atti pianificatori generali o attuativi adottati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con riferimento al recupero dei sottotetti o degli altri locali disciplinati dalla legge regionale.

È infatti da sottolineare che la portata derogatoria della legge nei confronti degli strumenti urbanistici, e quindi, la correlativa possibilità per i Comuni di limitare tale portata entro il termine di 6 mesi fissato dall'art. 7, opera con esclusivo riferimento agli strumenti urbanistici vigenti o adottati all'entrata in vigore della legge e non anche nei confronti della futura pianificazione urbanistica.

Conseguentemente la pianificazione urbanistica adottata successivamente alla scadenza del 05.03.2002 e, quindi, nel contesto di una più puntuale disciplina paesistica e urbanistico-edilizia che tenga conto della novità introdotta dalla legge in argomento può definire le condizioni e gli eventuali limiti per l'applicazione della legge medesima, anche al fine di evitare che venga deman-

data all'esame del singolo intervento edilizio la valutazione circa il "rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio, tenuto anche conto della zona in cui ricade e del regime di tutela indicato dal PTCP" così come tale legge impone all'art. 2, comma 8.

IL PRESIDENTE
ing. Claudio Burlando

PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Urbanistica e Difesa del Territorio
Ufficio Risorse Idriche

La Ditta Lupi Fabio in data 03.06.2005 ha presentato domanda di concessione di moduli 0.0014 di acqua dal bacino del torrente Arroscia (Giara di Rezzo - rio Chiozzo) in Comune di Pieve di Teco per uso irriguo. Pratica n. 198.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. geol Raffaello Anfossi

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA

14.11.2005

N. 1155

Bacino del torrente Nervia (rio Marin). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Pisano Claudio (PSN CLD 35L06 A338G) e Volpe Vincenzo. Pratica n. 579.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Pisano Claudio e Volpe Vincenzo di derivare moduli 0.0016 (pari a 1/sec

0.16) di acqua dal Bacino del torrente Nervia (rio Marin) nel territorio del Comune di Baiardo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 31.05.1996 al 30.05.2036;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23894 di repertorio del 08.11.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

14.11.2005

N. 1156

Bacino del torrente San Romolo. Concessione di derivazione acqua ad uso antincendio. Ditta: Comune di Sanremo (00253750087). Pratica n. 77.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, al Comune di Sanremo di derivare moduli 0.00467 (pari a 1/sec 0.467) di acqua dal Bacino del torrente San Romolo nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso antincendio;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 19.04.1992 al 18.04.2022;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni

contenute nel Disciplinare n. 23893 di repertorio del 08.11.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

16.11.2005

N. 1177

Bacino del torrente Arroscia (Giara di Rezzo). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Diana Viola (DNI VLI 40E50 E290L). Pratica n. 174.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Diana Viola di derivare moduli 0.0012 (pari a 1/sec 0.12) di acqua dal Bacino del torrente Arroscia (Giara di Rezzo) nel territorio del Comune di Rezzo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 02.09.1995 al 01.09.2035;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23906 di repertorio del 14.11.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

16.11.2005

N. 1178

Bacino del torrente Borghetto. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Giacomo (LNT GCM 51C28 ZI 10R) ed altri. Pratica n. 31.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Lanteri Giacomo ed altri di derivare moduli 0.0035 (pari a 1/sec 0.35) di acqua dal Bacino del torrente Borghetto nel territorio del Comune di Vallebona per l'uso irriguo ;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 02.10.2003 al 01.10.2043;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23907 di repertorio del 14.11.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL
DIRIGENTE SETTORE
AVVOCATURA - AFFARI LEGALI
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

18.11.2005

N. 162

Pratica n. 4 - lavori di adeguamento e

sistemazione idraulica del Fiume Roja tra le località Bevera e Truco in Comune di ventimiglia - Ordinanza di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione.

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

al Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio di depositare presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Imperia (Cassa DD.PP.) le seguenti somme a titolo di indennità non accettate, a favore delle seguenti Ditte:

1)

Ditta: Rossi Roberto - Rossi Fabio

Fg. 22 - Mappale 18 - Coltura in atto: canneto - Sup. da espropriare 25 mq.

omissis

Fg. 22 - Mappale 24 - Coltura in atto: canneto - Sup. da espropriare 180 mq.

omissis

2) Ditta: Aicardi Giuseppe - Allavena Diego - Allavena Lorenzina - Rossi Battistina

Fg. 22 - Mappale 64 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 166 mq.

omissis

3) Ditta: Aicardi Maria - Allavena Diego - Allavena Lorenzina - Rossi Battistina

Fg. 22 - Mappale 59 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 10 mq.

omissis

4) Ditta: Allavena Diego - Allavena Lorenzina - Lorenzi Antonio - Terenzio Mario - Rossi Battistina

Fg. 22 - Mappale 76 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 25 mq.

omissis

- 5) Ditta: Aicardi Vincenzina - Allavena Diego - Allavena Lorenzina - Rossi Battistina

Fg. 22 - Mappale 71 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 320 mq.

omissis

- 6) Ditta: Vesta S.r.l. con sede in Pogliano Milanese

Fg. 22 - Mappale 1216 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 329 mq.

omissis

- 7) Ditta: De Villa Palau Gio Batta (proprietà 1/2) - Rapelli Dario (proprietà 1/2)

Fg. 22 - Mappale 65 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 52 mq.

omissis

Fg. 22 - Mappale 70 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 170 mq.

omissis

Fg. 22 - Mappale 77 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 83 mq.

omissis

Fg. 22 - Mappale 89 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 61 mq.

omissis

Fg. 22 - Mappale 644 - Coltura in atto: incolto - Sup. da espropriare 40 mq.

omissis

DISPONE

che ai sensi dell'art. 26 co 7 e ss del D.P.R. 327/2001 il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul B.U.R.L.

IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

15.11.2005

N. 7408

Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. Corso d'acqua Torrente Arroscia - Località Molino - Comune di Albenga. Rinuncia all'autorizzazione già assentita con D.M. ufficio del Genio Civile di Savona n. 2505 in data 25.02.1961, relativa all'attraversamento del torrente Arroscia con linea elettrica 70 kV Bevera - Lavagnola. Soggetto richiedente: Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Divisione infrastrutture e reti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di accogliere la domanda della Soc. ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Centro Alta Tensione Piemonte e Liguria COS - Genova con sede in Via Pacinotti 39/R - Genova di rinuncia all'autorizzazione già assentita con D.M. Ufficio del Genio Civile di Savona n. 2505 in data 25.02.1961 relativa all'utilizzo dell'area demaniale per l'attraversamento del torrente Arroscia con linea elettrica 70 Kv Bevera - Lavagnola in località Molino - Comune di Albenga

omissis

IL DIRIGENTE OEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

15.11.2005

N. 7411

Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A.

Corso d'acqua fiume Centa - Comune di Albenga. Rinuncia all'autorizzazione già assentita con D.M. ufficio del Genio Civile di Savona n. 8559 in data 22.07.1955, relativa all'attraversamento il fiume Centa in Comune di Albenga con linea elettrica 150 kV Valle Argentina - Albenga. Soggetto richiedente: Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Divisione infrastrutture e reti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di accogliere la domanda della Soc. Enel Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Rete Elettrica - Centro Alta Tensione Piemonte e Liguria COS - Genova con sede in Via Pacinotti 39/R - Genova di rinuncia all'autorizzazione già assentita con D.M. Ufficio del Genio Civile di Savona n. 8559 in data 22.07.1955 relativa l'utilizzo dell'area demaniale per all'attraversamento del Fiume Centa con linea elettrica 150 Kv Valle Argentina - Albenga, in Comune di Albenga

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

18.11.2005

N. 7491

Rio Tanon - Località Porto Turistico - Comune di Varazze - Concessione relativa all'esecuzione della rete elettrica MT/BT 15 KV a seguito realizzazione del nuovo porto turistico con attraversamento del rio antistante il Mapp.

292 del Fg. 49. Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare ai sensi delPart. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Enel Distribuzione S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse , subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare foglio norme n. 10900 di repertorio in data 15.11.2005

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E
PROGRAMMAZIONE - TUTELA
AMBIENTE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

29.09.2005

N. 170

Approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A.. Art. 27 D.Lgs. n. 22/97 e art. 34 L.R. n. 18/99.

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

- L'Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede legale in La Spezia, via Alberto Picco n. 22, in data 16.04.2004 ha presentato domanda di approvazione del progetto di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR

in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti - Vedicella;

- la Conferenza provinciale, ex art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 ed art. 34 L.R. n. 18/1999, ha concluso l'istruttoria tecnica ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto;
- la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 458 del 26.11.2004 ne ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione.

Preso atto della nota prot. n. 755 del 21.09.2005 dell'Area Legale della Provincia della Spezia con la quale l'avvocato Piero Barbieri ha trasmesso le considerazioni prettamente giuridiche che stanno alla base dell'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo e che di seguito vengono riportate integralmente.

Premesso:

- che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 458 del 26.11.2004, approvava il progetto definitivo di impianto di trattamento di R.U. e produzione di C.D.R. in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A. (art. 27 D.Lgs. n. 22/1997, L.R. n. 18/1999);
- che l'approvazione del progetto ha costituito variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Vezzano Ligure;
- che la competenza della Giunta rispetto a quella di altro organo provinciale (Dirigente, Consiglio, Presidente) era stata attentamente ponderata e ritenuta conforme alle norme vigenti (leggi statali, leggi regionali, Statuto della Provincia) ed all'interpretazione data dalla giurisprudenza;
- che, in particolare l'anzidetto convincimento si era fondato sulle seguenti considerazioni giuridico - istituzionali:
 - Il d.l.vo. n. 29/1993 (ora trasfuso nel d.l.vo 30.03.2001, n. 165, e, segnatamente, l'art. 4) e il d.l.vo 18.08.2000, n. 267 - T.U. EE.LL., art. 107, dando attuazione al principio di separazione fra politica e amministrazione e così individuando gli atti di competenza dei dirigenti, hanno mantenuto agli organi politici soltanto gli atti politici, quelli di indirizzo politico - amministrativo e quelli di alta amministrazione.

- L'art. 107, 2° comma T.U., nel prevedere che spettano ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo (spettante agli organi di governo dell'ente locale), consente allo Statuto, a salvaguardia dei valori di autonomia costituzionalmente garantita, di affidare, con disposizione espressa, ai detti organi di governo anche attività astrattamente inquadrabili fra quelle di gestione in quanto, principalmente nei casi dubbi è la valutazione astratta della norma statutaria che qualifica la funzione come di indirizzo (TAR Friuli, 27.10.2001, n. 649, TAR Toscana, 25.03.2002, n. 142).

- Detto art. 107, 2° comma si pone come norma derogatoria dell'art. 3 d.l.vo 29/1993 (oggi art. 4 d.l.vo 165/2001) - applicabile alla dirigenza statale, perché disciplina autonomamente il rapporto fra potere di indirizzo e controllo ed attività gestionale.

- Il Consiglio di Stato, IV sez. - decisione 30.01.2004, n. 316 - ha precisato che la generale attribuzione di competenze amministrative ai dirigenti costituisce un principio aperto ed elastico di natura tendenziale, dovendosi valutare le funzioni devolute ai dirigenti come funzioni che non si possono allargare all'adozione di atti amministrativi aventi oggettivi e fondamentali tratti di politicità desumibili dall'ampiezza e dalla rilevanza degli interessi coinvolti, dall'ampia discrezionalità delle valutazioni da effettuare, dall'incidenza sociale degli interventi.

- Spetta allo Statuto determinare il punto di equilibrio fra politica e amministrazione in un dato ente locale, potendosi legittimamente sottrarre alla dirigenza, a favore degli organi di governo, l'adozione di quegli atti amministrativi che siano attinenti e connessi con le funzioni di indirizzo e di controllo.

- Questo aspetto dell'autonomia statutaria è stato rafforzato dall'art. 4 L. 05.06.2003, n. 131 che, nel dare attuazione all'art. 117, 4° e. Cost, precisa che la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni degli EE.LL., è riservato alla potestà regolamentare dell'Ente, nel rispetto delle leggi che ne assicurino i requisiti minimi di uniformità. L'ampliamento della potestà decisionale degli EE.LL. deriva dal fatto che i requisiti minimi

di uniformità individuano un livello di intervento legislativo meno penetrante rispetto alla fissazione dei principi, propri questi ultimi del precedente assetto costituzionale.

- È ragionevole e legittimo ritenere che, assicurato il livello minimo di uniformità in punto di competenza mantenendo ferma la competenza della dirigenza in tutti i casi in cui manchi o sia ridotta al minimo la funzione di indirizzo, lo Statuto enuclei gli atti che, per la effettiva e reale pregnanza dei contenuti di indirizzo (e di controllo), possono essere attribuiti agli organi di governo.

- Lo Statuto della Provincia (art. 31, 3° comma, lett. d) ha fatto uso del potere di autonomia, riservando alla Giunta l'adozione di quei provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatico e regolamentare deliberati dal Consiglio ad eccezione degli atti di gestione.

- In altri termini lo Statuto della Provincia della Spezia, per le ipotesi di attuazione di Piani e programmi approvati precedentemente dal Consiglio, assicurato il livello minimo di uniformità (competenza dirigenziale per gli atti meramente gestionali), ha imposto di accertare di volta in volta se in ciascun atto di attuazione residuino significativi aspetti di indirizzo e di controllo, per la relativa attribuzione alla Giunta provinciale.

- Dovendosi applicare tale norma statutaria alle funzioni proprie dell'Area Ambiente, laddove si è accertato che l'attuazione del Piano provinciale per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei R.U. (approvato dal Consiglio provinciale) interferiva con altri atti generali e di programmazione (tale è uno strumento urbanistico generale, per di più di competenza primaria di altro Ente ed alla cui formazione la Provincia partecipa con funzioni sostanzialmente di controllo), si è ritenuto di essere in presenza non di un atto di mera gestione ma di un atto di indirizzo politico amministrativo di esclusiva competenza della Giunta provinciale.

Dato atto:

- Che la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 26.11.2004 è stata impugnata davanti al TAR Liguria dal Comitato Vivere bene la

Macchia e da alcuni cittadini residenti nei pressi del sito in cui dovrà essere realizzato l'impianto di trattamento di R.U.

- Che fra i motivi di ricorso quello su cui i ricorrenti hanno insistito anche nelle discussioni davanti al TAR è il presunto vizio di incompetenza, sostenendo essi che l'approvazione si sarebbe dovuta disporre da parte del Dirigente e non dalla Giunta provinciale.

Ritenuto che, per i motivi indicati nelle premesse ed anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 21 octies della L. 241/1990 come modificata ed integrata dalla L. 15/2005 la deliberazione della Giunta provinciale risulta comunque legittimamente adottata.

Dato atto:

- Che la legge 15/2005 è immediatamente applicabile alla controversie pendenti (TAR Sardegna, Sez. II, 25.03.2005, n. 483).
- Che nella fattispecie oggetto del presente atto, il TAR Liguria potrebbe comunque respingere il ricorso del Comitato Vivere bene la Macchia per il dedotto profilo dell'incompetenza relativa, qualora accertasse che non sia stata violata anche sostanzialmente la legge, cosicché il provvedimento finale non sarebbe potuto essere diverso.
- Che, anche a voler ritenere il vizio di incompetenza relativa escluso dal novero delle violazioni formali e procedurali giuridicamente rilevanti (TAR Campania, IV Sez., 12.04.2005, 3780), con relativa annullabilità degli atti che ne siano affetti, l'art. 21 nonies della stessa L. 241/1990 consente la convalida dei provvedimenti annullabili "...sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".
- Che quello oggetto dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale costituisce un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, 5° comma del d. l.vo 22/1997 è opera di pubblica utilità, elemento essenziale ed ineliminabile per completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nel comprensorio spezzino, alternativo al vetusto sistema di conferimento in discarica; che, inoltre, l'attuale situazione di gestione dei

rifiuti nella Provincia della Spezia vede le discariche consortili di Val Bosca - impianto che riceve la quasi totalità dei rifiuti prodotti nel comprensorio spezzino - pressochè sature (la capacità residuale ammonta a poche migliaia di metri cubi); che, pertanto, la realizzazione dell'impianto di produzione di CDR costituisce adempimento non procrastinabile ulteriormente salvo incorrere in situazioni di emergenza ambientale non più sostenibili da un territorio che nel passato è stato oggetto di gravi aggressioni all'ambiente ed alla salute proprio in relazione alla gestione dei rifiuti con il sistema delle discariche.

Ritenuta l'opportunità di convalidare ai sensi dell'art. 21 octies e nonies della legge 241/90 come modificata e integrata dalla legge n. 15/2005, per quanto occorre possa, la deliberazione G.P. n. 458 del 26.11.2004.

Visto il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Regionale n. 18 del 21.06.1999.

Vista la Legge n. 267/2000;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

DISPONE

1. che le premesse sopra riportate costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di convalidare ai sensi dell'art. 21 octies e nonies della Legge n. 241/1990 come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, per quanto occorre possa, la Deliberazione G.P. n. 458 del 26.11.2004 e pertanto:

2.1 di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti -Vedicella. come da istanza presentata dall' Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede legale in La Spezia, via Alberto Picco n.22.

2.2 di subordinare la presente approvazione alle seguenti prescrizioni:

2.2.1 in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 02.08.2004:

- dovrà essere definita la gestione dell'impianto in modo da evitare i casi di smaltimento in discarica del materiale bioessiccato, ed eccezione di eventuali disservizi o disfunzioni dell'impianto;

- la realizzazione della rete fognaria di connessione all'impianto di depurazione, che sarà opportunamente potenziato, dovrà essere contestuale alla realizzazione dell'impianto;

- entro 6 mesi dovrà essere effettuata la scelta del sito della discarica di servizio e conseguentemente predisposto il relativo progetto e in ogni caso l'entrata in esercizio della nuova discarica dovrà avvenire in tempi compatibili con le prossime esigenze di smaltimento;

2.2.2 in ottemperanza al parere favorevole di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004:

- tutti gli impianti elettrici dell'attività, da realizzare in conformità di quanto stabilito dalla Legge 1 marzo 1968, n.186, dovranno fare capo ad un interruttore generale posto all'esterno degli ambienti, in posizione visibile e segnalata. Eventuali circuiti di comando per l'intercettazione degli stessi impianti elettrici non dovranno attraversare locali dell'attività se non protetti contro l'azione dell'incendio;

- munire i locali di deposito di aperture di aereazione naturale, anche dotate di infisso, di superfici complessive non inferiori ad 1/40 delle superfici in pianta dei locali stessi;

- sia garantita la compartimentazione antincendio tra i diversi compartimenti in cui è suddivisa l'attività (sostanzialmente platea di stoccaggio - bioessiccazione - produzione CDR) in particolare in corrispondenza degli attraversamenti degli impianti tecnologici (es. nastri trasportatori);

- elevare il volume della riserva idrica previsto in progetto (eventualmente con ricorso a vasche - serbatoi supplementari) in modo da ottenere (in presenza di un adeguato rinalzo), un valore non minore di 1/3 di quello utile, così co-

me previsto al punto 13.6.2.2. della norma UNI 9489;

- estendere l'impianto di spegnimento automatico (sprinkler) a protezione di tutti i locali dell'attività;

- dotare gli impianti di estinzione automatica (sprinkler - schiuma) di appositi e distinti attacchi per autopompa (oltre all'attacco per autopompa per l'impianto idranti);

- elevare il numero degli idranti UNI 45 in modo da garantire la copertura di tutti i locali dell'attività, considerando un raggio di azione di ogni bocca da incendio di circa 20 m (preferibilmente posti in prossimità degli accessi/uscite dai locali stessi);

- elevare il numero dei presidi antincendio di tipo portatile all'interno delle aree interessate dalla presenza di impianti tecnologici ed all'interno delle aree di lavoro;

- predisporre un piano di emergenza ed adeguate procedure per l'accesso alle aree dei biotunnel da parte dei lavoratori in caso di controlli, manutenzioni;

2.2.3 dovranno essere presentati i disegni esecutivi di tutti gli impianti di abbattimento delle emissioni prima della realizzazione degli stessi;

2.2.4 in sede di progetto esecutivo dovrà essere prevista la fornitura di un sistema di abbattimento che assicuri, come dichiarato nel progetto definitivo, un'efficienza di abbattimento non inferiore al 98 % che assicuri un limite di emissione per l'H₂S pari a 0,15 mg/mc;

2.2.5 gli scrubber dovranno essere del tipo a riempimento;

2.2.6 dovrà essere realizzato un sistema di aspirazione in by-pass per evitare perdite di depressione all'interno dei locali di accettazione e prime lavorazioni dei rifiuti;

2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi

all'impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;

2.2.8 le superfici impermeabilizzate con cemento dovranno essere eseguite come dichiarato nell'Allegato 6 del documento "Impianto di bioessiccazione e produzione di CDR a servizio della provincia della Spezia - Richiesta Conferenze referenti dei Servizi del 04.05.04 e 08.07.04";

2.2.9 dovrà essere installata e tenuta in completa efficienza strumentazione per la registrazione della temperatura e dell'umidità nei biotunnel e i valori misurati dovranno essere sempre considerati ai fini della valutazione della avvenuta igienizzazione del rifiuto;

2.2.10 dovrà essere presentata al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura, in relazione al progetto, oggi assente, di connessione della rete dell'impianto in oggetto all'impianto di depurazione di loc. Ghiaretto di Santo Stefano di Magra e del suo adeguamento;

2.2.11 dovrà essere attrezzata un'area, interna ai capannoni, in cui stoccare i rifiuti pericolosi e quelli non trattabili conferiti accidentalmente all'impianto;

2.2.12 prima dell'avvio dei lavori di costruzione, dovrà essere richiesta al Comune di Vezzano Ligure, in relazione alla fase di cantiere edile, autorizzazione ex D.G.R.L. n.2510/98 per attività temporanea rumorosa;

2.2.13 nei locali di scarico e di biotratamento/raffinazione, rispettivamente degli edifici denominati A e C nella documentazione progettuale, dovranno essere installati impianti, regolabili, di reimmissione forzata di aria, aventi portate totali massime rispettivamente non superiori a 58500 mc/h e 41000 mc/h, posizionati in modo tale da indirizzare i flussi di aspirazione verso le relative bocchette;

2.2.14 tutte le porte verso l'esterno dei locali di scarico e di biotratamento/raffinazione dovranno essere dotate anche di richiusura automatica immediata dopo ogni passaggio;

2.2.15 dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, dopo la realiz-

zazione dell'opera, una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati con il modello utilizzato, per valutare la congruità dei valori ricavati con quelli effettivi (verifica dello stato 1);

2.2.16 dovrà essere predisposto un manuale operativo con indicazioni sulle modalità e tempistiche vincolanti, relative alle operazioni di manutenzione sia ordinarie che straordinarie da concordare con gli Enti preposti e tenuta di adeguata registrazione delle stesse;

2.2.17 i tre accessi a raso dovranno essere dotati di sistemi di apertura automatica dei cancelli e, prima della loro realizzazione, dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui all'art.22 del Codice della Strada;

2.2.18 la viabilità all'interno del parcheggio pubblico dovrà essere a senso unico con entrata dall'accesso adiacente alla strada sterrata e con uscita obbligatoria a destra dall'accesso vicino alla curva;

2.2.19 prima dell'apertura della strada vicinale del Pioppo e del parcheggio pubblico dovrà essere richiesta l'emissione di ordinanza per l'installazione della segnaletica stradale;

2.2.20 dovranno essere determinate, in fase di gestione, fasce orarie che limitano i conferimenti nelle ore più critiche dal punto di vista anemologico;

2.2.21 in sede di progettazione esecutiva sarà opportuno verificare l'effettivo periodo di vibrazione degli edifici in relazione ai possibili fenomeni di amplificazione locale;

2.3 di dare atto che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d'uso delle particelle catastali (Foglio n.II, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212) interessate dal progetto varierà in TRZ9 la cui normativa viene riportata in allegato;

2.4 di rimandare ad un successivo atto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto a seguito di specifica istanza formulata

da ACAM S.p.A. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97;

2.5 di disporre che ACAM S.p.A. realizzi gli impianti senza apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato e che la messa in opera avvenga entro due anni dalla data del presente atto dandone comunicazione alla Provincia contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio;

3. di consegnare copia del presente atto all'Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. e di darne comunicazione al Comune di Vezzano Ligure, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, all'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. n. 5 della Spezia e alla Regione Liguria;

INFORMA

- La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole.

IL DIRIGENTE
Ing. Riccardo Serafini

Variante al PRG relativo alle aree interessate dal progetto di realizzazione di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure.

Zona TRZ9

1. La zona TRZ9 ha come destinazione d'uso: trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti; depositi e magazzini scorte, officine e similari

2. Le funzioni di servizio compatibili sono:
 - a. Uffici connessi alle attività di cui sopra elencate;
 - b. Residenza, finalizzata a guardiania in misura non superiore a 120 mq di superficie utile per ogni unità produttiva.
3. L'indice di fabbricabilità per le zone TRZ9 non deve essere superiore a 0,30 mq/mq.
4. L'altezza massima degli edifici non deve essere superiore a 16,00
5. La nuova edificazione deve rispettare le seguenti distanze dai confini stradali:
 - a. Per il cavalcavia che sovrappassa lo svincolo autostradale (per la zona TRZ9) 12 metri;
 - b. Per la nuova viabilità di impianto della zona stessa 10 metri;
 - c. Per lo svincolo autostradale 60 metri, anche al fine di costituire una barriera alberata a mitigazione visiva degli insediamenti produttivi.
 - d. Per l'autostrada 30 metri, quale spazio per il potenziamento del canale infrastrutturale, anche al fine di costituire una barriera alberata a mitigazione visiva degli insediamenti produttivi.
6. La nuova edificazione deve altresì rispettare la distanza di 20 metri dall'asse dell'elettrodotto primario.
7. L'attuazione delle previsioni relative alla zona TRZ9 non sono subordinate alla delocalizzazione degli insediamenti residenziali rurali attualmente esistenti.

Tessuto 19/1

Gli edifici di nuova costruzione dovranno osservare le seguenti prescrizioni: disporsi ortogonalmente alla viabilità di distribuzione primaria distanze minime per la nuova edificazione:

5 mt dai confini interni del lotto, 30 mt dall'autostrada.

3.3. Manifatti accessori

3.3.1 Interrati, magazzini ecc.- non sono consentiti interrati, manufatti precari e simili.

Porticati e tettoie - è ammessa la costruzione di porticati ad un solo piano e con esclusione dei porticati sovrapposti e nella misura massima del 15% della SU per l'edificio produttivo, e nella misura massima del 30% della SU per l'edificio uffici.

Le tettoie per la protezione di impianti tecnologici potranno essere realizzate nella misura non superiore ai 150 mq. Le tettoie non potranno superare la larghezza del fronte dell'unità produttiva.

Assetto infrastrutturale

1. Fasce di rispetto/allargamento stradale

Le distanze dall'autostrada sono fissate dall'autostrada in mt.30

Assetto ambientale

1. Indirizzo prevalente : Ripristino

Per tutti gli interventi è prescritta lato fiume la piantumazione di alberate secondo il repertorio allegato alle indagini dell'assetto vegetazionale del PF.

2. Disciplina degli spazi aperti

a. Recinzioni

Sono consentiti il ripristino e nuova realizzazione di recinzioni, purché realizzate con recinzione di forma semplice o recinzione di rete metallica.

b. Copertura vegetale

Sono consentiti interventi di alterazione, sostituzione, rinnovo della copertura vegetale del suolo (realizzazione di piazzali, spiazzi, ecc.). Le superfici per la movimentazione delle merci dovranno essere impermeabilizzate per evitare la percolazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti.

c. Opere per il ripristino dei corsi d'acqua, delle fossette, degli scoli, ecc.

Sono consentite unicamente se tese alla

“rinaturalizzazione” del corso d’acqua; sono vietate le sponde ed il fondo in cemento; è vietato il taglio delle essenze di sponda se non reimpiantate.

**DETERMINAZIONE DEL
FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE PATRIMONIO
DEL COMUNE DI SANTO
STEFANO DI MAGRA**

N. 103

14.11.2005

Declassificazione tratto ex strada vicinale per Ponzano Superiore in loc. Palazzo Rosso.

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETTORE**

Vista la deliberazione del C.C. n. 55 del 22.12.2004;

Vista la legge regionale n. 3/99;

DETERMINA

Di declassificare il tratto dell'ex strada vicinale per Ponzano Superiore in località Palazzo Rosso, prospiciente ai mapp. 34 e 35 del Foglio 10 del N.C.E.U.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Emilio Pietra
